

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 agosto 2010

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it), curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125.

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. (10G0148) . . . . . Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2010.

Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005. (10A09545) . . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2010.

Modifica dei prospetti identificativi di alcuni progetti relativi al trattamento dei dati personali compresi nel Programma statistico nazionale 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010. (10A09546) . . . . . Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2010.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e nomina del commissario straordinario. (10A09911) . . . . . Pag. 57



**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI****Ministero della giustizia**

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

**Modifica del PDG 23 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito della Camera di commercio I.A.A. di Teramo, denominato «Camera di conciliazione ed arbitrato».** (10A09566) ..... *Pag.* 58

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 27 luglio 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, nona e decima tranche.** (10A09542) ..... *Pag.* 58

DECRETO 27 luglio 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, quinta e sesta tranche.** (10A09543) ..... *Pag.* 60

DECRETO 27 luglio 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, terza e quarta tranche.** (10A09544) ..... *Pag.* 62

**Ministero della salute**

DECRETO 14 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Arias Pineda Clara Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.** (10A09555) ..... *Pag.* 65

DECRETO 14 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sara Rodriguez Terrazas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.** (10A09556) ..... *Pag.* 66

DECRETO 14 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bilcu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** (10A09562) ... *Pag.* 67

DECRETO 16 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iosif Roxana Gratiela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** (10A09560) ..... *Pag.* 68

DECRETO 16 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stan Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.** (10A09561) ..... *Pag.* 68

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Barbara Sielaszuk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.** (10A09553) ..... *Pag.* 69

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Holzner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.** (10A09554) ..... *Pag.* 70

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Viktoria Szabolcs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.** (10A09557) ... *Pag.* 70

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Roxana Elena Vrabie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.** (10A09558) ..... *Pag.* 71


DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dorota Jolanta Mareczko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.** (10A09559) ..... *Pag.* 72

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Eurofins Agrisearch Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.** (10A09547) ... *Pag.* 72



DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.** (10A09548) ..... Pag. 74

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «ARA s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.** (10A09549) ..... Pag. 75

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.** (10A09550) ..... Pag. 76

DECRETO 21 luglio 2010.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Val Tidone».** (10A09551) ..... Pag. 78

DECRETO 21 luglio 2010.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Veleja».** (10A09552) ..... Pag. 83

DECRETO 23 luglio 2010.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo».** (10A09410) ..... Pag. 89

DECRETO 23 luglio 2010.

**Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006.** (10A09583) ..... Pag. 90

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

DECRETO 19 luglio 2010.

**Autorizzazione all'Istituto «CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica» di Roma ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania un corso di specializzazione in psicoterapia.** (10A09411) ..... Pag. 92

DECRETO 19 luglio 2010.

**Autorizzazione all'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Cagliari a Selargius.** (10A09412) ... Pag. 93

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2010.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): itinerario Ragusa – Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 «di Chiaramonte» e della SS 194 «Ragusa» dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (CUP F12C03000000001). Approvazione progetto preliminare.** (Deliberazione n. 3/2010). (10A09585) ..... Pag. 94

**Agenzia del territorio**

DISPOSIZIONE 20 luglio 2010.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.** (10A09413) ..... Pag. 112

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**


**Ministero dell'economia e delle finanze**

**Annullamento di alcuni biglietti smarriti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea** (10A09728). Pag. 113

**Avviso relativo al furto di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea** (10A09729). Pag. 117

**Ministero dello sviluppo economico**

**Autorizzazione alla società ENVIRCOM s.r.l. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14351-1, EN 13241-1 ed EN 13659:2004.** (10A09563) ..... Pag. 119



Estensione di autorizzazione della società IMQ S.p.A. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 14800:2007 quale Organismo, di certificazione, ispezione e prova. (10A09564) ..... Pag. 119

Abilitazione a rilasciare la certificazione delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi all'organismo CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici. (10A09565) ..... Pag. 119

#### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Disciplinare della denominazione «ČESKOBUDEJOVICKÉ PIVO» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (10A09414) ..... Pag. 120

### SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180

#### Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa F.A.S. a r.l.», in Agerola e nomina del commissario liquidatore.** (10A09250)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Martinflora Piccola società cooperativa a r.l.», in Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore.** (10A09251)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Gamma Società cooperativa a r.l.», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.** (10A09252)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Prima Casa Società Cooperativa edilizia a r.l.», in Livorno e nomina del commissario liquidatore.** (10A09253)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Edilpietra Porticose - Soc. coop. di Produzione e lavoro a r.l.», in Ercolano e nomina del commissario liquidatore.** (10A09254)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa CO.EDIL. - Piccola società cooperativa di Lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (10A09255)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «CONS.A.M. - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (10A09256)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «ETRAS - Soc. Coop. a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (10A09257)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Autotrasporti Rocca Romana 2002 - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (10A09258)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Orchestra Ringo - Società cooperativa a r.l.», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.** (10A09259)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Il sedile Società cooperativa», in Laterza e nomina del commissario liquidatore.** (10A09260)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa L'Orchidea a r.l.», in Nova Siri e nomina del commissario liquidatore.** (10A09261)

DECRETO 26 aprile 2010.


**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Casablanca Service - Società cooperativa a r.l.», in Carpenedolo e nomina del commissario liquidatore.** (10A09263)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «AFRI - Società cooperativa», in San Giovanni in Croce e nomina del commissario liquidatore.** (10A09264)

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Ingross - Società cooperativa», in Grumo Nevano e nomina del commissario liquidatore.** (10A09265)



DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Arcadia - Società Cooperativa a r.l.», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (10A09266)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Trasporti Logistici - CO.TRA.LO. - Società Cooperativa», in San Giorgio a Cremano e nomina del commissario liquidatore. (10A09267)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «L'Edera 08 - Società Cooperativa Agricola a r.l.», in Palma Campania e nomina del commissario liquidatore. (10A09268)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Il Picchio - Società Cooperativa a r.l.», in Limatola e nomina del commissario liquidatore. (10A09269)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Mt Pakistan - Società Cooperativa», in Recanati e nomina del commissario liquidatore. (10A09270)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Frigotrans - Società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (10A09271)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Architrave - Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A09272)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Progetto lavoro - Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Caserta e nomina del commissario liquidatore. (10A09273)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Riflesso Società Cooperativa a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A09274)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa agricola Coovir», in Cellino San Marco e nomina del commissario liquidatore. (10A09279)**

DECRETO 26 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Lavoro Società Cooperativa a mutualità prevalente», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (10A09275)**

DECRETO 29 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa Santexpress», in Cerignola e nomina del commissario liquidatore. (10A09262)**

DECRETO 29 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Biferno Società Cooperativa», in Bojano e nomina del commissario liquidatore. (10A09276)**

DECRETO 29 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Società Cooperativa '88 - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Montescaleglio e nomina del commissario liquidatore. (10A09277)**

DECRETO 29 aprile 2010.

**Scioglimento della società cooperativa «Eurostampa - Soc. Coop», in Matera e nomina del commissario liquidatore. (10A09278)**


---

## SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 11

---

### Ministero dell'economia e delle finanze

**Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2010 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici. (10A07344)**





## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010, n. 125.

### Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a favore delle imprese operanti nel settore dei trasporti, nonché disposizioni in materia finanziaria e in ordine alla partecipazione alle Esposizioni internazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

#### *Disposizioni in materia di trasporto*

1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammmodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalità per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

#### *Disposizioni in materia finanziaria*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;



b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia.».

2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione.

#### Art. 3.

#### *Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo*

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 5 agosto 2010

#### NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*


TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO





Allegato 1


**Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero****Bilancio 2010**

(migliaia di Euro)

Ministero Missione	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>	<b>28.414</b>	<b>8.074</b>
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.787	1.367
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89	0
004 L'Italia in Europa e nel mondo	48	0
007 Ordine pubblico e sicurezza	357	0
008 Soccorso civile	258	258
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	417	0
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	646	646
015 Comunicazioni	165	165
022 Istruzione scolastica	942	942
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.588	1.586
025 Politiche previdenziali	24	24
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	14.506	958
030 Giovani e sport	1.942	809
031 Turismo	610	610
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.145	0
033 Fondi da ripartire	890	711



Ministero Missione	RIDUZIONI <small>di cui predeterminate per legge</small>	
<b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>2.544</b>	<b>2.143</b>
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4	0
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	51	23
012 Regolazione dei mercati	242	63
015 Comunicazioni	668	661
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	849	815
017 Ricerca e innovazione	3	0
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0	0
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	73	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	54	0
033 Fondi da ripartire	599	582




<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>	<b>703</b>	<b>191</b>
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	18	13
025 Politiche previdenziali	9	6
026 Politiche per il lavoro	495	56
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	47	0
033 Fondi da ripartire	134	115




Ministero Missione	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	<b>3.143</b>	<b>80</b>
006 Giustizia	3.103	73
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15	1
033 Fondi da ripartire	25	6




<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>   <i>di cui predeterminate per legge</i>	
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	<b>4.584</b>	<b>3.104</b>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	4.457	3.104
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	126	0
033 Fondi da ripartire	2	0




<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</b>	<b>10.698</b>	<b>8.507</b>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	65	0
017 Ricerca e innovazione	131	39
022 Istruzione scolastica	5.688	4.376
023 Istruzione universitaria	2.505	1.925
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	45	0
033 Fondi da ripartire	2.264	2.166



<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	<b>10.750</b>	<b>1.458</b>
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	233	0
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	23	3
007 Ordine pubblico e sicurezza	6.581	98
008 Soccorso civile	1.233	1
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.176	140
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	288	0
033 Fondi da ripartire	1.215	1.215




Ministero Missione	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b>	<b>1.734</b>	<b>1.501</b>
017 Ricerca e innovazione	26	1
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.459	1.321
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40	0
033 Fondi da ripartire	209	179







<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>	<b>3.054</b>	<b>1.552</b>
007 Ordine pubblico e sicurezza	403	51
013 Diritto alla mobilita'	710	188
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	127	97
017 Ricerca e innovazione	55	55
019 Casa e assetto urbanistico	1.156	1.155
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	45	0
033 Fondi da ripartire	559	6




<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	<b>10.597</b>	<b>4.276</b>
005 Difesa e sicurezza del territorio	6.427	171
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	89	24
033 Fondi da ripartire	4.081	4.081



<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>	<b>1.080</b>	<b>313</b>
007 Ordine pubblico e sicurezza	82	0
008 Soccorso civile	139	59
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	683	249
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	102	0
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	12	0
033 Fondi da ripartire	62	5



<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</b>	<b>4.365</b>	<b>4.048</b>
017 Ricerca e innovazione	56	0
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	3.608	3.376
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5	0
033 Fondi da ripartire	696	672



<b>Ministero</b> <b>Missione</b>	<b>RIDUZIONI</b>	<i>di cui predeterminate per legge</i>
<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>	<b>1.333</b>	<b>1.112</b>
017 Ricerca e innovazione	174	150
020 Tutela della salute	859	724
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61	0
033 Fondi da ripartire	239	239
<b>Totale</b>	<b>83.000</b>	<b>36.357</b>

10G0148



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2010.

**Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo n. 82 del 2005.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, recante «Norme sui passaporti»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio»;

Visto l'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di equipollenza alla carta di identità delle tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che stabilisce che le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e di carte valori;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69» in cui si prevede che il CNIPA assuma la denominazione di DigitPA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Viste le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario e, in particolare, il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e la legge 30 luglio 2007, n. 111, che attribuiscono specifici compiti e funzioni al personale di magistratura e al personale dell'amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O., recante «Regole tecniche della Carta d'identità elettronica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;


Ravvisata l'opportunità di rilasciare al personale delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 un documento di riconoscimento personale connesso con l'esercizio delle funzioni attribuite che consenta anche l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

Ravvisata la necessità di fissare contenuti e regole tecniche uniformi;

Acquisito il parere tecnico del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;



Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizione*

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per il rilascio, in formato elettronico, della tessera personale di riconoscimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (di seguito: Modello ATe), ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche statali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale militare in attività di servizio ovvero in posizione di ausiliaria.

Art. 2.

*Caratteristiche di sicurezza*

1. Il Modello ATe, in supporto plastico, con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato A, è dotato degli elementi fisici e logici di sicurezza e delle funzionalità, di cui all'allegato B, atti a consentire il controllo di autenticità del documento.

Art. 3.

*Validità e gestione ATe*

1. Il Modello ATe è valido cinque anni ed è rilasciato e gestito dall'amministrazione di appartenenza del titolare secondo le procedure di cui all'allegato B.

Art. 4.

*Produzione*

1. Il Modello ATe viene prodotto secondo le modalità e le procedure previste dal decreto ministeriale 4 agosto 2003, e successive modificazioni, con criteri di sicurezza definiti nell'ambito dei parametri tipici della carta valori.

2. Le attività di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe sono definite in un documento progettuale elaborato dall'amministrazione emittente, sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il documento progettuale di cui al comma 2 si ritiene approvato acquisito il parere obbligatorio di DigitPA anche sulla conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di Carta nazionale dei servizi e firma digitale e sulla coerenza con le regole tecniche relative alla Carta d'identità elettronica.

Art. 5.

*Supporti informatici*

1. Il Modello ATe viene prodotto utilizzando i supporti informatici aventi le caratteristiche fisiche e logiche di cui all'allegato B.

2. Le caratteristiche fisiche e logiche dei supporti informatici assicurano la conformità con quanto previsto per l'utilizzo della Carta nazionale dei servizi e la Carta d'identità elettronica in materia di autenticazione ai servizi erogati in rete e alla firma digitale.

Art. 6.

*Particolari dati personali contenuti nel Modello ATe*

1. Per le funzionalità di cui all'art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005, il Modello ATe può contenere dati personali, anche biometrici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per quanto concerne i dati sensibili, e fatto salvo, per il Ministero della difesa e per il personale del Corpo della guardia di finanza, quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 7.

*Pubblicazione documentazione*

1. La documentazione dettagliata degli standard tecnologici utilizzati dal Modello ATe per espletare le funzionalità definite nel documento progettuale di cui all'art. 4, comma 2, è pubblicata sul sito istituzionale di DigitPA.

2. Qualora l'amministrazione emittente ravvisi elementi ritenuti non idonei alla diffusione nella documentazione di cui al comma 1, chiede a DigitPA di non pubblicare gli elementi stessi.

Art. 8.

*Norme transitorie*


1. Le tessere di riconoscimento già realizzate o emesse alla data del presente decreto dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall'Arma dei carabinieri, e dal Corpo della guardia di finanza sono valide a tutti gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2010

p. Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro  
per la pubblica amministrazione  
e l'innovazione  
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2010  
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 49



Caratteristiche grafiche  
delle tessere di riconoscimento  
rilasciate  
dalle Amministrazioni  
dello Stato





## Indice

- 1. DESCRIZIONE DELLA CARTA .....
- 2. LAYOUT FRONTE .....
- 3. LAYOUT RETRO.....



## 1. Descrizione della carta

La carta riporta uno sfondo di sicurezza su cui vengono stampate nella Fase di Personalizzazione le informazioni specifiche del Titolare (es. nome, cognome,...) o della carta (es. data di scadenza,...).

Le informazioni stampate nella Fase di Personalizzazione vengono identificate mediante degli indicatori (Label).

Allo scopo di facilitare l'identificazione del titolare le Tessere di Identificazione devono mantenere un aspetto uniforme ed un set minimo di informazioni comuni. Un certo grado di flessibilità è consentito alle amministrazioni emittenti, che possono decidere di inserire o meno alcuni dati opzionali, oppure di definire, all'interno di zone dedicate, dei dati specifici dell'amministrazione stessa.

Sul fronte della carta vengono scritte le informazioni più importanti ai fini di una rapida identificazione del titolare e della determinazione della validità della carta. Questi dati vengono chiamati Dati Identificativi Primari.

Alcuni di questi dati sono obbligatori per tutte le Amministrazioni, altri sono opzionali.

### Dati identificativi primari obbligatori

Dati relativi al titolare:

Fotografia  
Nome  
Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Sesso  
Cittadinanza

Dati relativi alla carta:


Numero identificativo della tessera  
Data di Scadenza  
Data di Rilascio  
Autorità rilasciante

### Dati identificativi primari opzionali:

Dati relativi al titolare

Categoria  
Grado

Oltre a questi dati, sul fronte della carta sono presenti la firma del titolare e dell'autorità rilasciante, oltre ai primari elementi di sicurezza fisica della carta stessa.



Sul retro vengono riportati i Dati Identificativi Secondari, anche questi divisi tra obbligatori ed opzionali:

**Dati identificativi secondari obbligatori:**

Statura  
Occhi  
Capelli  
Comune di residenza  
Indirizzo di residenza

**Dati identificativi secondari opzionali:**

Codice Fiscale

I dati definiti dalle singole Amministrazioni vengono posizionati sul retro della carta, in aree appositamente specificate.


Sul retro della carta viene stampata una zona a lettura ottica (MRZ) conforme allo standard ICAO 9303.




## 2. Layout Fronte

### Campi sul fronte della carta

- Campo F1:** Bandiera della Repubblica Italiana, elementi di sicurezza OVI (Optical Variable Ink)  
**Campo F2:** Primo rigo: “Repubblica Italiana”; secondo rigo: nome dell’Amministrazione Rilasciante  
**Campo F3:** Ologramma di sicurezza con lo stemma della Repubblica Italiana, numero identificativo della tessera  
**Campo F4:** Fotografia del titolare  
**Campo F5:** Elemento grafico circolare di sicurezza della foto  
**Campo F6:** Dati identificativi primari obbligatori:  
Nome  
Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Sesso  
Cittadinanza  
Data di Scadenza  
Data di Rilascio  
Rilasciato da  
Dati identificativi primari opzionali:  
Categoria  
Grado  
**Campo F7:** Firma Titolare  
**Campo F8:** Firma Autorità rilasciante, Elemento grafico opzionale




Modello ATe – Campi sul fronte della carta



<b>REPUBBLICA ITALIANA</b> MINISTERO DELL'AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	
	<b>NOME</b> <b>GIOVANNI BATTISTA</b>
	<b>COGNOME</b> <b>SIGNIFICATIVO</b>
	<b>NATO A</b> <b>SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)</b>
	<b>NATO IL</b> <b>13/01/2009</b>
	<b>CITTADINANZA</b> <b>ITA</b> <b>SESSO</b> <b>M</b>
	<b>RILASCIATO IL</b> <b>13/01/09</b> <b>SCADE IL</b> <b>12/01/14</b>
	<b>RILASCIATO DA</b> <b>UFFICIO DEL PERSONALE</b>
	<b>CATEGORIA</b> <b>IMP.</b> <b>GRADO</b> <b>SEMPLICE</b>
<b>FIRMA DEL TITOLARE</b>	<b>FIRMA DELL'AUTORITÀ RILASCIANTE</b>

Modello ATe – Esempio di personalizzazione del fronte



### 3. Layout Retro

#### Campi sul retro della carta

**Campo R1:** Dati identificativi secondari obbligatori:


Statura  
Occhi  
Capelli  
Comune di residenza  
Indirizzo di residenza

Dati identificativi secondari opzionali:

Codice Fiscale

**Campo R2:** Dati opzionali relativi all'Amministrazione emittente (definiti in fase di progetto)

**Campo R3:** Machine Readable Zone (MRZ) secondo lo standard ICAO 9303



Modello ATe – Campi sul retro della carta






Regole tecniche e di sicurezza  
relative alle tessere  
di riconoscimento rilasciate  
dalle amministrazioni  
dello Stato





# Indice

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO .....	
<b>2.</b>	<b>DEFINIZIONI</b> .....	
<b>3.</b>	<b>LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA</b> .....	
3.1	UTILIZZO DELL'ATE .....	
3.2	CARATTERISTICHE FISICHE DELLA CARTA .....	
3.2.1	<i>Sicurezza del supporto fisico</i> .....	
3.2.2	<i>Numerazione di serie</i> .....	
3.2.3	<i>Layout della carta</i> .....	
3.2.4	<i>Machine Readable Zone (MRZ)</i> .....	
3.3	UTILIZZO DELLA CARTA COME STRUMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI .....	
3.3.1	<i>Microprocessore</i> .....	
3.3.2	<i>Struttura delle informazioni nel microprocessore</i> .....	
3.3.3	<i>Utilizzo di funzionalità contactless</i> .....	
<b>4.</b>	<b>IL CIRCUITO DI EMISSIONE</b> .....	
4.1	MODELLO DEL CIRCUITO DI EMISSIONE .....	
4.1.1	<i>Attività di produzione</i> .....	
4.1.2	<i>Attività di registrazione</i> .....	
4.1.3	<i>Verifica dei dati identificativi ed allineamento anagrafi</i> .....	
4.1.4	<i>Generazione del certificato di autenticazione</i> .....	
4.1.5	<i>Attività di personalizzazione</i> .....	
4.1.6	<i>Attività di rilascio</i> .....	
4.1.7	<i>Interdizione della carta</i> .....	
4.2	MODALITÀ DI CONNESSIONE AL CENTRO NAZIONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI .....	
4.3	LA GESTIONE DELL'ATE .....	
4.4	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CIRCUITO DI EMISSIONE DELL'ATE .....	
4.4.1	<i>Produttori</i> .....	
4.4.2	<i>Ente emittitore</i> .....	
4.4.3	<i>Certificatori</i> .....	
4.4.4	<i>Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE</i> .....	
<b>5.</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b> .....	
<b>6.</b>	<b>SERVIZI EROGABILI</b> .....	
6.1	LA FIRMA DIGITALE .....	
6.1.1	<i>I certificati dell'At</i> e .....	
6.1.2	<i>Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE</i> .....	
6.2	IDATI BIOMETRICI .....	



## 1. Introduzione

### 1.1 Scopo del Documento

Il presente documento definisce i requisiti e le caratteristiche tecniche delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 realizzate con modalità elettroniche.  
Definisce inoltre gli attori e le interazioni necessarie per l'emissione di tali documenti.



## 2. Definizioni

### **Tessera di riconoscimento – Modello AT elettronico.**

*Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalità elettroniche.*

Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.

Acronimo **ATe**

### **Carta d'Identità Elettronica**

*Documento di riconoscimento personale a fini di Polizia rilasciato dal comune su supporto informatico*

Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.

Acronimo **CIE**

### **Carta Nazionale dei Servizi**

*Documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta*

Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.

Acronimo **CNS**

### **DigitPA (già Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)**

*Approva il documento progettuale elaborato dall'Amministrazione emittente di concerto con quanto stabilito nell'articolo 4 del decreto.*

E' l'amministrazione che garantisce tramite un parere obbligatorio la conformità del documento progettuale a requisiti di congruità tecnico-economica, garantendo anche la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di CNS e firma digitale

### **Certificato di autenticazione**

*L'attestato elettronico che garantisce l'autenticità del circuito che ha emesso il modello ATe.*

Certificato X509 v3 della carta, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Acronimo **Cda**

### **Certificato di firma**

*L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare la firma elettronica al titolare e conferma l'identità del titolare stesso*

Si tratta di un certificato X509 v3, emesso da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.10 del 23 gennaio 2002, che può essere utilizzato per la verifica delle firme digitali emesse in aderenza alla vigente normativa.

Acronimo **Cdf**



**Certificatore**

*Ente che presta servizi di certificazione delle informazioni necessarie per l'autenticazione o per la verifica delle firme elettroniche*

Si tratta di enti abilitati a prestare servizi di certificazione in base all'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Acronimo **Ce**

**Ente emittitore**

*Ente responsabile della formazione e del rilascio del Modello AT elettronico.*

È la Pubblica Amministrazione che rilascia il Modello AT elettronico ed è responsabile della sicurezza del circuito di emissione e del rilascio della carta, garantendo la corretta gestione del ciclo di vita dell'ATe. Provvede alla realizzazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe di concerto con IPZS.

Acronimo **EE**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

*Ente responsabile dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto e delle pubblicazioni ufficiali (DM 5 marzo 2004).*

**PIN utente**

*PIN utilizzato per l'accesso alle funzioni dell'ATe*

È il PIN, necessario al titolare per attivare le operazioni di autenticazione in rete, che viene consegnato dall'ente emittitore con meccanismi di sicurezza.

**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato**

*Azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici della carta valori.*

È l'azienda che provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale, agli elementi biometrici. Provvede alla personalizzazione del documento. Partecipa alla redazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe insieme all'Ente Emittitore. Può supportare su esplicita richiesta l'Ente Emittitore nell'attuazione di progetti di gestione e diffusione dell'ATe.

Acronimo **IPZS**



### 3. Le caratteristiche della carta

#### 3.1 Utilizzo dell'ATe

Il documento di riconoscimento qui definito, e denominato “Modello ATe”, viene utilizzato per:

- Identificazione a vista del titolare
- Autenticazione in rete
- Firma digitale
- Altre funzionalità definite dall'amministrazione emittente

Il modello ATe consente l'identificazione a vista del titolare. Per questo scopo, la carta viene dotata di elementi di sicurezza contro la duplicazione e la contraffazione. Per poter agevolare l'utilizzo come documento valido per l'espatrio, il modello ATe viene dotato di una zona leggibile in maniera automatica (MRZ – Machine Readable Zone). Le caratteristiche fisiche della carta vengono definite nel paragrafo 3.2.

Il modello AT elettronico (ATe) in base a quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche del chip a contatti e dei dati per le funzionalità di accesso in rete sono descritte nel paragrafo 3.3.

L'ATe è predisposto per ospitare il servizio di firma digitale, fornendo al titolare la possibilità di sottoscrivere documenti elettronici secondo la normativa vigente in materia. Il servizio di firma digitale viene gestito come indicato nel paragrafo 6.1.


Per particolari esigenze di sicurezza fisica o logica dell'amministrazione emittente possono essere utilizzate informazioni biometriche come le impronte digitali o il volto del titolare dell'ATe. L'utilizzo di tali informazioni avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e come descritto al paragrafo 6.3.

L'ATe è opzionalmente dotata di funzionalità contactless, ad esempio per applicazioni di controllo accessi, come descritto al paragrafo 3.3.3.

#### 3.2 Caratteristiche fisiche della carta

L'ATe è una smart card con un supporto fisico costituito da una carta plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da elementi elettronici, come specificato appresso.

Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.



Devono essere fatti salvi i vincoli imposti dagli standard internazionali sulle smart card, con particolare riferimento alle norme che regolamentano i Documenti di Identità International Standards Organization (ISO)/IEC 7816-1-2.

Le dimensioni nominali dovranno essere di 53,98 x 85,6 mm come specificato nella norma ISO/IEC 7810: 2003 per la carta di tipo ID-1. La tolleranza, nelle dimensioni, è quella definita dalla norma stessa.

Lo spessore dell'ATE, compresi i film di protezione, dovrà essere conforme alla norma ISO/IEC 7810: 2003.

L'ATE sarà costituito da materiali plastici compatibili con gli strumenti tecnologici in essa contenuti, nonché con i sistemi di personalizzazione utilizzati per la sua compilazione.

L'ATE, per un uso normale nel periodo di validità, dovrà rispondere alle specifiche definite:

- nella norma ISO/IEC 7810: 2003 relativamente a: deformazioni, tossicità, resistenza ad agenti chimici, stabilità dimensionale ed inarcamento con temperatura e umidità, inarcamento con l'uso, infiammabilità e durata.
- nella norma ISO/IEC 11693 per la contaminazione, per la trasmissione della luce attraverso lo spessore della carta e per la resistenza agli agenti atmosferici ed ai test di compatibilità con l'ambiente.

Per quanto attiene alla presenza del microchip la CIE, per un uso normale durante il periodo di validità, deve rispondere alle specifiche definite nella norma ISO/IEC 7816-1.

### 3.2.1 Sicurezza del supporto fisico

Il documento deve garantire la sicurezza dell'identificazione a vista, sia attraverso il semplice esame visivo, sia mediante strumentazione specifica. Per questo motivo, viene dotato di specifici elementi di sicurezza, classificati in quattro livelli:

Livello 1 (L1): sono tutti gli elementi di sicurezza visibili ad occhio nudo, esaminabili in pochi secondi da parte di personale non specializzato: sfondo di sicurezza multicolore, microscrittura, elementi OVD (Optical Variable Device), inchiostri otticamente variabili (OVI – Optical Variable Ink);

Livello 2 (L2): sono gli elementi di sicurezza verificabili con strumenti portatili utilizzabili da personale non specializzato: inchiostri fluorescenti all'ultravioletto;

Livello 3 (L3): sono gli elementi di sicurezza per la cui verifica sono necessari strumenti e personale specializzati

Livello 4 (L4): elementi speciali di sicurezza per la tracciatura



### 3.2.2 Numerazione di serie

La numerazione del documento è realizzata con sistema ad incisione laser sul fronte del documento.

### 3.2.3 Layout della carta

Il layout dell'ATE è unico per tutte le Amministrazioni, come specificato nell'Allegato A

### 3.2.4 Machine Readable Zone (MRZ)

Sul retro del documento è presente un testo formattato per la lettura ottica (OCR), secondo quanto prescritto dallo standard ICAO 9303.

## 3.3 Utilizzo della carta come strumento di accesso ai servizi

Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la carta contiene le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

La carta è quindi dotata di un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme che regolano la Carta Nazionale dei Servizi.

### 3.3.1 Microprocessore

E' richiesta una memoria EEPROM dalla capacità (intesa come spazio disponibile per i dati) non inferiore a 32 Kbyte.

Il microprocessore deve essere conforme agli standard della serie ISO/IEC 7816 di pertinenza e comunque deve rispettare le specifiche del sistema operativo (APDU) e della struttura interna dei dati del microprocessore (file system) pubblicate sul sito di DigitPA.

In particolare il microprocessore deve avere almeno le seguenti caratteristiche generali:

- capacità crittografiche RSA ad almeno 1024 bit e comunque non inferiori a quelle previste per la CNS;
- capacità crittografiche simmetriche 3DES a 128 bit;
- possibilità di generare chiavi RSA all'interno del microprocessore;
- possibilità di caricare chiavi private RSA mediante procedure di sicurezza adeguate;
- possibilità di uso del Secure Messaging in conformità allo standard ISO/IEC 7816;
- conformità alla normativa di riferimento per la firma digitale;
- capacità di ritenzione dei dati di almeno 10 anni;
- numero di cicli di scrittura maggiore di 100.000.




### 3.3.2 Struttura delle informazioni nel microprocessore

Il file system è conforme con quanto indicato dalle stesse norme. In particolare, il file elementare dei dati personali è codificato secondo le modalità previste per la Carta d'Identità Elettronica con le definizioni specifiche seguenti:

Dato	MOV	Dimensione Max	Descrizione
Emittitore	M	4	Indicazione dell'emittitore
Data di emissione del documento	M	8	Formato GGMMAAAA
Data di scadenza del documento	M	8	Formato GGMMAAAA
Cognome	M	80	
Nome	M	86	
Data di Nascita	M	8	Formato GGMMAAAA
Sesso	M	1	'M' maschile, 'F' femminile
Statura (cm)	O	3	Presente per compatibilità CIE
Codice fiscale	M	16	
Cittadinanza (codice)	O	3	Presente per compatibilità CIE
Comune di Nascita	M	4	
Stato estero di Nascita	O	4	Presente per compatibilità CIE
Estremi atto di nascita	O	10	Assente
Comune di residenza al momento dell'emissione	M	6	
Indirizzo di residenza	O	80	
Eventuale annotazione in caso di non validità del documento per l'espatrio	M	0	Assente

**Tabella 2- Definizione Dati Personali**

I campi obbligatori (M), opzionali (O) e vuoti (V) sono indicati nella colonna MOV.






### 3.3.3 Utilizzo di funzionalità contactless

Opzionalmente, e senza alterare le funzionalità di autenticazione in rete e di firma digitale, la carta può gestire la trasmissione dati a radiofrequenza (contactless), per applicazioni specifiche all'amministrazione (es. controllo accessi).

Gli standard di riferimento sono l'ISO 14443 per le proximity card e l'ISO 15693 per le vicinity card.

La definizione del dettaglio dei protocolli applicativi viene lasciata al singolo progetto.



## 4. Il circuito di emissione

Possono emettere l'ATe le pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.


La pubblica amministrazione che intende emettere l'ATe è responsabile:

- della correttezza dei dati identificativi memorizzati nella carta e nel certificato di autenticazione,
- della correttezza del codice fiscale memorizzato nella carta e riportato nel certificato di autenticazione,
- della sicurezza delle fasi di produzione, inizializzazione, distribuzione ed aggiornamento/ritiro della carta.

**Ai sensi dell'articolo 8** del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, è cura dell'Ente emittitore inviare i dati identificativi al Ministero dell'interno, CNSD per l'eventuale aggiornamento dell'INA, con modalità e formati definiti da apposita circolare del Ministero dell'interno.

### 4.1 Modello del circuito di emissione

Di seguito sono illustrate le attività funzionali da realizzare per emettere le carte ATe. Tali attività non sono descritte in modo temporale e l'Ente emittitore potrà definire quelle modifiche che ne rendono più semplice l'attuazione. In ogni caso rimangono di responsabilità esclusiva dell'Ente emittitore il riconoscimento e il rilascio dell'ATe.



Fase	Attività	Descrizione
1	Individuazione servizi ed infrastruttura	L'ente emittitore analizza ed individua i servizi da rendere disponibili in rete mediante ATe. Attiva IPZS e un certificatore accreditato se intende utilizzare la firma digitale.
2	Avviamento del processo di emissione	L'ente emittitore concorda con IPZS l'avviamento del processo di emissione.
3	Produzione dell'ATe	L'IPZS esegue le fasi di produzione ed inizializzazione seguendo le specifiche definite nel presente documento e nel sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le carte sono consegnate in modalità protetta all'ente emittitore.
4	Registrazione degli utenti	L'ente emittitore identifica, attraverso un documento di riconoscimento, il cittadino ed attiva la procedura di emissione ATe, o in maniera autonoma o rivolgendosi a strutture delegate.
5	Verifica dati identificativi	L'ente emittitore effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi, direttamente o tramite struttura delegata, con il CNSD del Ministero dell'Interno.
6	Generazione del certificato ATe	Un certificatore accreditato, scelto dall'Ente emittitore rilascia il certificato che attesta l'autenticità delle informazioni associate ai dati di autenticazione. L'eventuale colloquio tra l'ente emittitore ed il certificatore avviene in modalità protetta.
7	Personalizzazione dell'ATe	L'ente emittitore, mediante IPZS, esegue la personalizzazione dell'ATe, inserendo i dati personali del cittadino ed il certificato di autenticazione, stampa gli stessi sulla carta; produce il PIN ed il PUK necessari all'utilizzo dell'ATe in rete e della eventuale firma digitale. Ove previsto aggiunge i servizi opzionali.
8	Consegna dell'ATe	L'ente emittitore, tramite strutture proprie o esterne, consegna l'ATe al titolare. L'ente emittitore illustra al titolare le modalità di uso della carta e le procedure che dovranno essere utilizzate in caso di problemi. Fornisce al titolare un numero telefonico per l'assistenza (call center) ed il numero telefonico per la sospensione o revoca.
9	Gestione dell'ATe	L'ente emittitore provvede alla gestione dell'ATe emesse predisponendo le strutture per l'assistenza agli utenti, la gestione dei malfunzionamenti e l'eventuale sostituzione o rinnovo delle carte in scadenza. Per le funzioni di gestione delle carte l'ente può avvalersi di strutture delegate. L'eventuale software consegnato al cittadino deve garantire l'interoperabilità con la CIE.
10	Ritiro dell'ATe	L'ATe può essere ritirato per rinnovo a seguito di problemi di funzionamento della smart card o dopo aver raggiunto il naturale termine di scadenza. L'ente emittitore è responsabile del suo ritiro prima dell'emissione di una nuova carta o del suo rinnovo.

**Tabella 3 – Funzioni relative all'emissione e gestione dell'ATe**

Nei successivi paragrafi si descrivono le attività di maggiore complessità.


#### **4.1.1 Attività di produzione**

Il processo di produzione prevede la produzione della carta plastica e la sua inizializzazione tramite la generazione del file system e la creazione delle condizioni per controllare l'accesso ai file.

L'operazione di Inizializzazione è finalizzata a produrre in maniera sicura delle carte che siano pronte ad essere personalizzate, ossia risultino in uno stato definito "Attivate".

#### **4.1.2 Attività di registrazione**

Consiste nell'identificazione del titolare attraverso un documento di riconoscimento valido. Le modalità applicate per questa attività sono sotto la responsabilità dell'ente emittitore.



#### **4.1.3 Verifica dei dati identificativi ed allineamento anagrafi**

Prima di personalizzare l'ATe l'ente emittitore verifica i dati identificativi, direttamente o tramite struttura delegata, mediante il sistema informativo del Ministero dell'Interno – Centro Nazionale dei Servizi Demografici.

#### **4.1.4 Generazione del certificato di autenticazione**

Le informazioni anagrafiche ottenute in fase di registrazione congiuntamente con la chiave pubblica generata in fase di personalizzazione, sono utilizzate dal Certificatore per generare il certificato di autenticazione, secondo le specifiche definite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e pubblicate sul sito dello stesso Centro.

#### **4.1.5 Attività di personalizzazione**

La personalizzazione delle carte è condotta dall'ente emittitore anche per mezzo di strutture esterne.

Nel corso dell'attività di personalizzazione, vengono inserite le informazioni utente necessarie per l'identificazione in rete e per gli altri servizi previsti.

Viene inoltre generato il PIN utente ed il PUK, utilizzabile per lo sbocco della carta nel caso di iterata digitazione errata del PIN. Il PIN ed il codice PUK sono stampati in buste retinate atte a garantire la riservatezza di tali informazioni.


#### **4.1.6 Attività di rilascio**

In questa fase l'ATe viene consegnato al titolare dopo averne verificata l'identità, unitamente alla busta contenente il PIN ed il codice PUK. L'ente emittitore deve illustrare al titolare le modalità di uso della carta e le procedure che dovranno essere utilizzate in caso di anomalie o disservizi. Deve fornire al titolare un numero telefonico per l'assistenza ed il numero telefonico per la sospensione o revoca.

#### **4.1.7 Interdizione della carta**

Le procedure da seguire per l'interdizione dell'ATe sono contenute nel manuale operativo pubblicato dall'amministrazione emittente.

Le liste di revoca dei certificati di autenticazione sono gestite dal corrispondente certificatore accreditato secondo le modalità utilizzate per la firma digitale.



## 4.2 Modalità di connessione al Centro Nazionale dei Servizi Demografici

L'interconnessione al CNSD è realizzata attraverso la porta applicativa di accesso ai servizi del CNSD.

L'interconnessione al CNSD avverrà sul backbone INA/SAIA attraverso la porta applicativa di accesso del CNSD secondo le seguenti modalità:

- tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
- tramite altre reti a cui sono connesse le amministrazioni locali;
- tramite rete Internet.

Le modalità di interconnessione al CNSD, al fine della verifica dei dati identificativi dovranno essere conformi a quanto definito dal decreto 8 novembre 2007 e successive modifiche recante "Regole tecniche della carta d'identità elettronica".

## 4.3 La gestione dell'ATe

L'ente emittitore è responsabile della gestione del circuito di emissione che a lui fa capo. L'ente dovrà definire le procedure di gestione, personalizzazione e rilascio degli ATe e descriverle in un apposito manuale operativo reso disponibile ai titolari.


L'ente emittitore predispone altresì, eventualmente avvalendosi di terzi, le strutture per l'assistenza agli utenti, la gestione dei malfunzionamenti e l'eventuale sostituzione o rinnovo delle carte in scadenza.

L'ente emittitore che emette gli ATe è responsabile di definire un servizio di "contact center" per l'assistenza, nonché la revoca o sospensione degli ATe.

L'ente emittitore può procedere al rinnovo dell'ATe a seguito di problemi di funzionamento della smart card, di furto, smarrimento o per il fatto che questa ha raggiunto il naturale termine di scadenza, in tal caso è responsabile della revoca automatica dell'ATe prima dell'emissione di una nuova carta o del suo rinnovo.

L'ente emittitore ha la facoltà di procedere di propria iniziativa alla revoca dell'ATe; in tal caso ha l'obbligo di avvertire il titolare esplicitando le motivazioni della revoca.

Gli enti che erogano servizi accessibili tramite ATe, dovranno consentire l'utilizzo degli stessi mediante CIE, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno del 8 novembre 2007, e successive modifiche, recante "Regole tecniche della carta d'identità elettronica".



## 4.4 Requisiti per la partecipazione al circuito di emissione dell'ATe

### 4.4.1 Produttori

Ai fini della sicurezza dell'intero circuito di emissione, i fornitori di smart card che intendono offrire i propri servizi agli enti emittitori per le fasi di inizializzazione delle smart card, devono rispettare le specifiche previste nel presente documento.

In particolare, i fornitori sono vincolati al rispetto delle specifiche del sistema operativo (APDU) e della struttura interna della carta (file system) pubblicate sul sito del Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sul sito della Carta d'Identità Elettronica.


### 4.4.2 Ente emittitore

Gli enti emittitori devono rispettare caratteristiche di qualità e di affidabilità tali da garantire la sicurezza dell'intero circuito.

In particolare devono:

- Definire le procedure del sistema di emissione e gestione dell'ATe in modo conforme alle specifiche di qualità previste dalla norma ISO 9000/2000 e successive modifiche;
- realizzare l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza nella gestione dell'intero ciclo di vita dell'ATe;
- definire modalità di interazione con i produttori ed i certificatori che forniscano adeguate garanzie di affidabilità e sicurezza;
- predisporre un manuale operativo che evidenzi le procedure seguite per la gestione di tutte le fasi del processo di emissione e di gestione dell'ATe;
- predisporre un manuale utente che illustri le modalità d'uso dell'ATe, i modi per usufruire dei servizi in rete e le procedure da seguire in caso di smarrimento, furto o timore di compromissione della carta;
- organizzarsi in modo da costituire il riferimento per ogni problema di funzionalità, disponibilità o sicurezza del circuito di emissione, rendendo disponibile un recapito telefonico costantemente attivo;
- predisporre il piano della sicurezza relativo all'intero circuito di emissione.

L'ente emittitore mantiene la responsabilità della sicurezza del circuito di emissione e del rispetto delle normative vigenti in merito alla tutela dei dati personali.



#### 4.4.3 Certificatori


Possono operare come emettitori dei certificati di autenticazione dell'ATe esclusivamente i certificatori accreditati di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 , n. 82.

Tali soggetti devono operare in aderenza alle vigenti norme che regolano l'emissione e la gestione dei certificati qualificati.

I certificatori che rilasciano certificati di autenticazione per l'ATe sono iscritti in un elenco consultabile in via telematica, tenuto dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Questo elenco è lo stesso che contiene le informazioni inerenti i certificatori che rilasciano certificati di autenticazione per l'ATe.

#### 4.4.4 Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE

La struttura del certificato di autenticazione, l'interoperabilità con la CIE e le relative modalità di aggiornamento sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web di DigitPA.



## 5. Misure di sicurezza

Poiché l'ATe è da considerare carta valori il supporto informatico deve essere prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Tutte le misure di sicurezza adottate da IPZS, nel caso che esso sia su delega dell'amministrazione l'ente emittitore, sono concordate con l'amministrazione stessa. In particolare devono essere oggetto di specifico accordo le modalità di:

- trasmissione delle anagrafiche dei titolari;
- trattamento dei dati personali dei titolari;
- caricamento delle informazioni inerenti la firma digitale;
- caricamento delle informazioni di tipo biometrico;
- caricamento delle informazioni per eventuali servizi installati nell'ATe.





## 6. Servizi erogabili

### 6.1 La firma digitale

L'ATe può essere predisposto per le funzionalità di firma digitale. L'ente responsabile della certificazione delle chiavi di firma è stabilito dall'ente emittitore nell'ambito del circuito di emissione;

L'ente emittitore o di struttura da questi delegata ha il compito di predisporre una procedura atta a far sì che il titolare dell'ATe possa disporre della firma digitale al momento del rilascio della carta. La firma può essere attivata in un secondo momento.

La predisposizione della smart card per la firma digitale può avvenire utilizzando altre procedure che garantiscano l'aggiornamento del file system in conformità alla certificazione di sicurezza ISO/IEC 15408 (Common Criteria), ITSEC o equivalente della stessa smart card.

#### 6.1.1 I certificati dell'ATe

L'ATe contiene un certificato di autenticazione della carta utilizzato per tutte le funzioni di riconoscimento in rete e che, in combinazione con il PIN utente, permette l'utilizzo dei servizi in rete da parte del titolare. Tra le informazioni, il certificato contiene anche, nel campo common name, il codice fiscale del titolare.

L'ATe, nel caso in cui venisse installato il servizio di firma digitale, contiene almeno un certificato di firma digitale conforme alla normativa vigente in materia.

Ulteriori certificati possono essere aggiunti purché non siano alterate le funzionalità degli altri certificati installati.

#### 6.1.2 Struttura del certificato di autenticazione e interoperabilità con la CIE

La struttura del certificato di autenticazione, l'interoperabilità con la CIE e le relative modalità di aggiornamento sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web di DigitPA.

### 6.2 I dati biometrici

I dati biometrici presenti sull' ATe sono prelevati e memorizzati secondo procedure che garantiscono la protezione dei dati personali. Essi sono inseriti nel file system dell'ATe a discrezione dell'ente emittitore per specifici scopi di sicurezza dell'amministrazione stessa.

In ogni caso è fatto divieto all'ente emittitore di memorizzare in banche dati le informazioni biometriche prelevate ai titolari dell'ATe.

La scelta della rappresentazione informatica dei dati biometrici deve essere conforme al documento "Linee guida per la rappresentazione informatica dei dati biometrici nelle carte elettroniche della pubblica amministrazione" pubblicato in una apposita sezione del sito istituzionale di DigitPA.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2010.

**Modifica dei prospetti identificativi di alcuni progetti relativi al trattamento dei dati personali compresi nel Programma statistico nazionale 2008-2010. Aggiornamento 2009-2010.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 336 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 Supplemento del 13 ottobre 2009, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2009, registro n. 10, foglio n. 4 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2009, con il quale è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, per le quali sussiste l'obbligo di risposta dei soggetti privati;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 24 settembre 2009, reso ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Viste le note del Presidente dell'Istat del 13 gennaio 2010, n. SP/33.2010, e dell'11 marzo 2010, n. SP/310.2010, con le quali, in ottemperanza alle osservazioni espresse dal Garante, si chiede la sostituzione dei prospetti identificativi di alcuni progetti che trattano dati personali, compresi nel Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010;

Viste le deliberazioni del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica assunte nelle sedute del 28 aprile 2009 e 15 giugno 2009;

Visto il parere positivo della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, espresso con nota del 23 marzo 2010, n. 115/2010/ COGIS/1.4;

Vista la deliberazione del Cipe n. 118/2008 del 18 dicembre 2008, registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2009, registro n. 1, foglio n. 304 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2009;

Considerato che la correttezza delle informazioni riportate nei prospetti identificativi dei progetti che trattano dati personali è condizione essenziale per la liceità del trattamento stesso, in attuazione dell'art. 6, comma 2, del «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale» e dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Ritenuto pertanto di dover modificare i prospetti identificativi di alcuni progetti compresi nel Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, al fine di recepire le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, ed, in particolare, la lettera g), relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;



Decreta:

I prospetti identificativi dei progetti che trattano dati personali, compresi nel Programma statistico nazionale 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009, sono così modificati:

a) nel paragrafo 3.1 del citato Programma statistico nazionale, Progetti che trattano dati personali non sensibili/giudiziari, i prospetti identificativi relativi ai progetti di seguito elencati sono sostituiti dai corrispondenti prospetti riportati nell'allegato 1 del presente decreto:

Sis - IST-02181 - Incipit;

Sis - PAT-00022 - Sistema informativo statistico;

Sis - PBO-00002 - Sistema informativo provinciale sulla popolazione;

Ril - FIR-00007 - La qualità della vita a Firenze;

Sis - TOS-00019 - Sistema informativo sulla finanza e sui servizi delle autonomie locali;

Sis - MBE-00011 - Luoghi della cultura non statali;

Sis - LPR-00100 - Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP);

Ela - IST-01016 - Stima provvisoria delle variabili previste dal regolamento sulle statistiche strutturali;

Ela - IST-01714 - Stime di variabili connesse alle attività internazionali delle imprese;

Sis - PAB-00019 - Sistema informativo su appalti e lavori pubblici;

Sis - PAT-00024 - Data warehouse turismo;

Sis - EMR-00003 - Anagrafe regionale degli studenti;

b) nel paragrafo 3.1 del citato Programma statistico nazionale, Progetti che trattano dati personali non sensibili/giudiziari, sono inseriti i prospetti identificativi riportati nell'allegato 2 del presente decreto, relativi ai progetti di seguito elencati:

Sis - IST-02178 - Sistema informativo stranieri;

Sis - IST-02176 - Sistema informativo ed analisi territoriale per le statistiche culturali - Cultura in cifre;

Sis - IST-02177 - Sistema informativo integrato sul lavoro;

Sis - CNR-00018 - Sistema informativo Cnr - I dati dell'attività di ricerca;

c) nel paragrafo 3.2 del citato Programma statistico nazionale, Progetti che trattano dati personali sensibili/giudiziari, i prospetti identificativi relativi ai progetti di seguito elencati sono sostituiti dai corrispondenti prospetti riportati nell'allegato 3 del presente decreto:

Ril - IST-02155 - Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sulla vittimizzazione;

Sis - IST-02174 - Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro);

Sis - IST-02175 - Sistema informativo sulla disabilità;

Ela - ISF-00007 - Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo;

Sis - MIL-00028AMeRiCA - Anagrafe milanese e redditi individuali con archivi;

d) nel paragrafo 3.2 del citato Programma statistico nazionale, Progetti che trattano dati personali sensibili/giudiziari, sono inseriti i prospetti identificativi riportati nell'allegato 4 del presente decreto, relativi ai progetti di seguito elencati:

Sis - IAI-00023 - Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione.


Il presente decreto, con i quattro allegati che ne fanno parte integrante, è trasmesso ai competenti organi per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2010

p. Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la pubblica amministrazione  
e l'innovazione  
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 317



## Allegato 1

Area: Territorio e ambiente

Settore: Territorio

## Sistema informativo statistico IST-02181 - Incipit

**Titolare:** Istat**Contitolari:** no**Compartecipanti:** no**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**

- IST-01727 - Elaborazione ed analisi di indicatori sulle istituzioni e le attività culturali: tipologia di servizi aggiuntivi, modalità di accesso, modalità di apertura, tipo di istituto museale, presenza servizi aggiuntivi, appartenenza a circuito museale - istituti museali, incassi da biglietti degli istituti museali (in euro), incassi da servizi aggiuntivi degli istituti museali (in euro), visitatori degli istituti museali, visitatori non paganti degli istituti museali, visitatori paganti degli istituti museali, servizi aggiuntivi degli istituti museali, clienti dei servizi aggiuntivi degli istituti museali - 1997-2005;
- IST-01894 - Rilevazione diretta degli Istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali: denominazione, localizzazione e recapiti, tipologia, natura e forma giuridica, forma di gestione, presenza di carta servizi, anno di prima apertura, appartenenza a sistemi organizzati di musei e a circuiti museali, modalità e periodo di apertura al pubblico, forme di registrazione degli ingressi, forme tariffarie, presenza di strutture per attività didattiche e di supporti alla fruizione - 1997-2005

- Regione Sicilia – Assessorato Beni culturali: Musei della Regione Sicilia e circuiti museali della Regione Sicilia: istituti museali, incassi da biglietti degli istituti museali (in euro), incassi da servizi aggiuntivi degli istituti museali (in euro), visitatori degli istituti museali, visitatori non paganti degli istituti museali, visitatori paganti degli istituti museali, servizi aggiuntivi degli istituti museali, clienti dei servizi aggiuntivi degli istituti museali - 1997-2005;

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari; dati aggregati**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

Area: Territorio e ambiente

Settore: Territorio

## Sistema informativo statistico PAT-00022 - Sistema informativo statistico

**Titolare:** Provincia autonoma di Trento**Contitolari:** no**Compartecipanti:** no**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**

- IST-00096 - Movimento e calcolo della popolazione residente annuale: residenti; n. nati da residenti nel comune; residenti iscritti; residenti cancellati; n. famiglie anagrafiche – 2008;
- IST-00806 - Aggiornamento dell'archivio Asia-industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti Istat: anagrafica imprese – 2008
- IST-00139 - Movimento dei clienti negli esercizi recettivi: arrivi dei clienti italiani, presenze dei clienti italiani, arrivi dei clienti stranieri, presenze dei clienti stranieri – 2008 - 2009

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari e dati aggregati**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati; integrazione di diverse fonti informative

Area: Popolazione e società

Settore: Struttura e dinamica della popolazione

*Sistema informativo statistico PBO-00002 - Sistema informativo provinciale sulla popolazione*

**Titolare:** Provincia di Bologna  
**Contitolari:** Provincia di Rimini  
**Compartecipanti:** Comuni delle province  
**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anno di riferimento dei dati:**  
 - IST-00203 - *Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile: residenti per sesso, età, stato civile 31.12.2008 – 31.3.2009;*  
 - *Anagrafi dei 60 comuni della provincia di Bologna e anagrafi dei 20 comuni della Provincia di Rimini: anno di nascita; cittadinanza; relazione di parentela; data di trasferimento; numero della sezione di censimento - 31.12.2008 – 31.3.2009*

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari  
**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati  
**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no  
**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati

Area: Popolazione e società

Settore: Famiglia e comportamenti sociali

*Rilevazione FIR-00007 - La qualità della vita a Firenze*

**Titolare:** Comune di Firenze  
**Compartecipanti:** no  
**Soggetti/uffici presso i quali vengono assunte le informazioni:** campioni di cittadini  
**Obbligo di risposta per i soggetti privati:** sì  
**Organi intermedi di rilevazione:** no

**Fonte dei dati:** raccolta diretta presso persone fisiche  
**Principali caratteri rilevati:** sesso; titolo di studio; età; grado di soddisfazione della qualità della vita in città; condizione professionale  
**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no  
**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura


Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

Settore: Istituzioni pubbliche e private

*Sistema informativo statistico TOS-00019 - Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali*

**Titolare:** Regione Toscana  
**Contitolari:** no  
**Compartecipanti:** Ministero Economia e Finanze  
**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**  
 - ECF-00066 - *Conti Pubblici territoriali: dati finanziari dell'amministrazione pubblica allargata in Toscana – 2008;*  
 - ECF-00003 - *Conto annuale delle spese di personale degli enti locali toscani e delle aziende e agenzie regionali della Toscana: dati aggregati sulla consistenza del personale e dati economici sulla spesa per il personale – 2008;*  
 - *Certificato al conto di bilancio dei Comuni, Province e Comunità montane della Toscana: dati finanziari, tributari e sui servizi degli enti locali – 2008;*

- *Certificato al bilancio di previsione dei Comuni, Province e Comunità montane della Toscana: dati finanziari, tributari e sui servizi degli enti locali – 2008;*  
**Tipologia di dati trattati:** dati elementari e dati aggregati  
**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati  
**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no  
**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi



Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

Settore: Cultura

*Sistema informativo statistico MBE-00011 - Luoghi della cultura non statali***Titolare:** Ministero per i beni e le attività culturali**Contitolari:** Regioni e Province autonome; Istat**Compartecipanti:** no**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**

- *IST-02131 - Indagine sugli istituti d'antichità e d'arte e luoghi della cultura non statali: anagrafica degli istituti, tipologia, natura giuridica, forme di gestione, consistenza dei beni, risorse finanziarie, caratteristiche strutturali e servizi, livelli di utenza - 2004-2006;*
- *Regioni - Archivi amministrativi: anagrafica degli istituti, tipologia, natura giuridica, forme di gestione, consistenza dei beni, risorse finanziarie, caratteristiche strutturali e servizi, livelli di utenza - 2004-2006;*

- *Enti locali - Archivi amministrativi: anagrafica degli istituti, tipologia, natura giuridica, forme di gestione, consistenza dei beni, risorse finanziarie, caratteristiche strutturali e servizi, livelli di utenza - 2004-2006.*

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

esecuzione di indagini continue e longitudinali; esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura; costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

Area: Mercato del lavoro

Settore: Mercato del lavoro

*Sistema informativo statistico LPR-00100 - Campione longitudinale degli attivi e dei pensionati (CLAP)***Titolare:** Ministero del lavoro e della previdenza sociale**Contitolari:** no**Compartecipanti:** INPS**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento:**

- *Archivio degli estratti contributivi degli iscritti alle gestioni Inps (Inps): caratteristiche socio-demografiche, tipologie contrattuali di lavoro - 2004;*
- *Archivi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati iscritti alle*

*gestioni Inps (Inps): caratteristiche socio-demografiche, tipologie di trattamenti pensionistici, importi erogati - 2004***Tipologia di dati trattati:** dati elementari**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo non comprende metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

collegamento di archivi diversi

Area: Sistema economico

Settore: Struttura e competitività delle imprese

*Elaborazione IST-01016 - Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali***Titolare:** Istituto nazionale di statistica - Istat**Compartecipanti:** no**Natura del processo elaborativo:** Trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni e/o elaborazioni statistiche**Rilevazioni e/o elaborazioni da cui derivano i dati trattati:**

- IST-01201 - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)*
- IST-01021 - Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilistici*
- IST-01236 - Elaborazione dei dati Inps*

**Principali caratteri utilizzati:**

Fatturato, costi della produzione costo del personale, investimenti, occupazione, spesa per la protezione dell'ambiente, multiscope imprese, fatturato; valore aggiunto; acquisti di beni e servizi, occupazione, retribuzioni; ore lavorate

**Anni di riferimento:** 2007-2008-2009**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati; definizione di disegni campionari e/o selezione delle unità presso cui effettuare la raccolta dei dati



Area: Sistema economico

Settore: Struttura e competitività delle imprese

*Elaborazione IST- 01714 - Stime di variabili connesse alle attività internazionali delle imprese***Titolare:** Istituto nazionale di statistica - Istat**Compartecipanti:** no**Natura del processo elaborativo:** Trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni e/o elaborazioni statistiche**Rilevazioni e/o elaborazioni da cui derivano i dati trattati:**IST-01201 - Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci):IST-00954 - Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi):IST-01021 - Acquisizione ed elaborazione dei bilanci civilisticiIST-01680 - Ricerca e sviluppo nelle impreseIST-01760 - Registro statistico dei gruppi di impresaIST-00111 - Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat)IST-00110 - Importazioni ed esportazioni con i paesi extra UeIST-1930 - Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in ItaliaIST-01931 - Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale**Principali caratteri utilizzati:** Fatturato, valore della produzione, valore aggiunto al costo dei fattori, numero di addetti, numero di dipendenti, costo del personale, investimenti fissi lordi, acquisti beni e servizi (totali e senza trasformazione); spesa per R&S; personale impegnato in R&S; struttura delle relazioni di controllo, individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) vertice del gruppo, Paese di localizzazione del soggetto vertice del gruppo; valore esportazioni ed importazioni totali di merci*valore controllo nazionale o estero, nazionalità estera del controllante ultimo, esportazioni totali di merci e servizi, esportazioni intra-gruppo di merci e servizi, importazioni totali di merci e servizi, importazioni intra-gruppo di merci e servizi, informazioni qualitative sui rapporti tra impresa e gruppo internazionale; attività economica e paese estero di residenza della controllata estera con le seguenti variabili economiche: fatturato, numero di imprese, numero di dipendenti, acquisti di beni e servizi e, limitatamente alle controllate estere residenti nei paesi extra UE27: costo del personale, investimenti fissi lordi, esportazioni ed importazioni totali ed infra-gruppo.***Anni di riferimento dei dati:** 2006 – 2007 - 2008**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro****mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

Area: Settori economici

Settore: Costruzioni

*Sistema informativo statistico PAB- 00019 - Sistema informativo su appalti e lavori pubblici***Titolare:** Provincia autonoma di Bolzano**Contitolari:** no**Compartecipanti:** no**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**- Osservatorio lavori pubblici (Provincia autonoma di Bolzano):*valore delle opere pubbliche, programma annuale dei lavori, stato avanzamento lavori – 2009-2010;*- Contratti pubblici (Provincia autonoma di Bolzano): *valore dei contratti pubblici – 2009-2010***Tipologia di dati trattati:** Dati elementari e dati aggregati**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro****mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi



Area: Settori economici

Settore: Turismo

*Sistema informativo statistico* **PAT-00024 - Data Warehouse Turismo****Titolare:** Provincia autonoma di Trento**Contitolari:** no**Compartecipanti:** Servizio Turismo Provincia Autonoma di Trento**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anno di riferimento dei dati:**

- IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi: esercizi ricettivi, letti e camere, bagni - 2008-2009;
- IST-00139 - Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi: arrivi dei clienti italiani, presenze dei clienti italiani, arrivi dei clienti stranieri, presenze dei clienti stranieri - 2008- 2009;
- PAT-00015 - Gli occupati negli esercizi alberghieri: esercizio alberghiero, titolari, familiari, dipendenti, forma giuridica, sesso - 2009

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari e dati aggregati**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** necessità di integrare i dati

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

Settore: Istruzione e formazione

*Sistema informativo statistico* **EMR-00003 - Anagrafe regionale degli studenti****Titolare:** Regione Emilia-Romagna**Contitolari:** no**Compartecipanti:** no**Fonte dei dati, principali caratteri rilevati e anni di riferimento:**

- Rilevazione sugli Istituti Scolastici (Regione Emilia-Romagna): istituti scolastici: dati aggregati sugli alunni, per età, sesso, classe, esiti, riferiti all'anno 2008

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari e dati aggregati**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati; integrazione di diverse fonti informative



## Allegato 2

Area: Popolazione e società

Settore: Struttura e dinamica della popolazione

*Sistema informativo statistico IST-02178 - Sistema informativo stranieri***Titolare:** Istat**Contitolari:** no**Compartecipanti:** no**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**

- IST-00199 - Matrimoni: caratteristiche demografiche degli sposi, condizione professionale, grado di istruzione, stato civile, cittadinanza, matrimoni con almeno uno sposo straniero, mese di celebrazione del matrimonio, matrimoni tra sposi stranieri di cui almeno uno residente - 2005, 2007
- IST-00924 - Iscritti in anagrafe per nascita: cittadinanza del nato, sesso età, luogo di nascita; cittadinanza e stato civile dei genitori, numero componenti della famiglia, ripartizione di residenza - 2005, 2007

**Tipologia di dati trattati:** dati elementari; dati aggregati**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Possibilità di perseguire le finalità del lavoro****mediante il trattamento di dati anonimi:** no**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

Settore: Cultura

*Sistema informativo statistico IST- 02176 Sistema informativo ed analisi territoriale per le statistiche culturali*  
Cultura in cifre**Titolare:** Istituto nazionale di statistica - Istat**Contitolari:** no**Compartecipanti:** Ministero per i beni e le attività culturali, Regioni e Province autonome**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:**

- IST-00209 - Indagine sulla produzione libraria: Opere librerie pubblicate, tiratura, tipo di edizione, genere, classe di prezzo, tipo di editore, lingua di pubblicazione, pagine, supporto, autori delle opere pubblicate per sesso, editori per dimensione; 1999-2007;
- IST-01727 - Elaborazione ed analisi indicatori su istituzioni ed attività culturali: rappresentazioni teatrali e musicali, cinematografiche e sportive, biglietti venduti, spesa al botteghino e spesa del pubblico per tipo di spettacolo, tipo di spettacolo - 1998-2006;
- SLAE - Spettacolo dal vivo: rappresentazioni teatrali e musicali, cinematografiche e sportive, biglietti venduti, spesa al botteghino e spesa del pubblico per tipo di spettacolo, tipo di spettacolo - 1982-2007;
- IST-00204 - Multiscopo sulla famiglie: aspetti della vita quotidiana: persone che praticano sport con continuità qualche attività fisica e non praticanti, per sesso, classe d'età, titolo di studio, regione e tipo di comune; persone che hanno assistito a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e sportivi per sesso, classe d'età, titolo di studio, regione e tipo di comune; - 1999-2007
- Regioni e province autonome - Archivi ed indagini su musei, biblioteche: musei, monumenti e aree archeologiche statali e non statali, tipologia, natura giuridica, forma di gestione, attività svolte, livelli di fruizione, introiti, servizi erogati, patrimonio conservato, dotazione strutturale e di personale - anni vari;
- MBE-00001 - Archivi Statali - Anni 1998-2007: archivi statali, livelli di fruizione, servizi erogati, patrimonio conservato, dotazione strutturale e di personale;
- MBE-00004 - Biblioteche Pubbliche Statali: biblioteche statali e non statali, livelli di fruizione, servizi erogati, patrimonio conservato, dotazione strutturale e di personale Anni 1998-2007;
- Icu - Ministero beni culturali - Anagrafe biblioteche: biblioteche statali e non statali, livelli di fruizione, servizi erogati, patrimonio conservato, dotazione strutturale e di personale - 2001-2007;
- CON-00002 - Società, praticanti tesserati, operatori delle Federazioni Sportive e Discipline Associate - Anni 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007: Federazioni sportive, società affiliate, operatori sportivi, praticanti tesserati;
- Emittenti nazionali RAI - MEDIASET - Dati su programmazione radiofonica e televisiva - Anni vari: ore di trasmissione televisiva e radiofonica e ascolto medio, per rete, canale, tipo di programma, fascia oraria.



<p>- MBE-00003 - <u>Visitatori e introiti di Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali</u>: musei, monumenti e aree archeologiche statali e non statali, tipologia, natura giuridica, forma di gestione, attività svolte, livelli di fruizione, introiti, servizi erogati, patrimonio conservato, dotazione strutturale - 1996-2008;</p> <p>- MBE-00008 - <u>Servizi aggiuntivi istituiti presso Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali</u>: musei, monumenti e aree archeologiche statali e non statali, tipologia, natura giuridica, forma di gestione, attività svolte, livelli di fruizione, introiti, servizi erogati, patrimonio conservato, dotazione strutturale - 1998-2008;</p>	<p>- MAE-00024 - <u>Borse di studio a cittadini stranieri offerte dal ministero affari esteri</u>: Area geografica; Paese; Mensilità offerte-2000-2004</p> <p><b>Tipologia di dati trattati:</b> dati elementari e aggregati</p> <p><b>Processo di trattamento dei dati:</b> Il sistema informativo comprende anche metadati</p> <p><b>Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:</b> no</p> <p><b>Motivo del ricorso all'uso di dati personali:</b> esecuzione di indagini continue e longitudinali; esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura; costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi</p>
--	--

Area: Mercato del lavoro


Settore: Mercato del lavoro

<p>Sistema informativo statistico IST-02177- Sistema informativo integrato sul lavoro</p>	
<p><b>Titolare:</b> Istat</p> <p><b>Contitolari:</b> no</p> <p><b>Compartecipanti:</b> no</p> <p><b>Fonte dei dati aggregati:</b></p> <p>- IST-00806 - <u>Aggiornamento dell'archivio asia-industria e servizi mediante indagini dirette, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti Istat</u>;</p> <p>- IST-00925 - <u>Indagine continua sulle forze di lavoro</u>;</p> <p>- IST-00050 - <u>Rilevazione mensile sull'occupazione, gli orari di lavoro, le retribuzioni e il costo del lavoro nelle grandi imprese</u>;</p> <p>- IST-00714 - <u>Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro</u>.</p> <p><b>Nel corso del biennio 2009-2010 potrebbero essere trattati dati personali (comuni) relativi alle imprese e agli occupati desunti da indagini Istat inserite nel Psn</b></p>	<p><b>Anni di riferimento dei dati:</b> 2004-2007</p> <p><b>Tipologia di dati trattati:</b> dati aggregati</p> <p><b>Processo di trattamento dei dati:</b> Il sistema informativo comprende anche metadati</p> <p><b>Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:</b> no</p> <p><b>Motivo del ricorso all'uso di dati personali:</b> Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi</p>

Area: Sistema economico

Settore: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica

<p>Sistema informativo statistico CNR-00018 - Sistema informativo Cnr – I dati dell'attività di ricerca</p>	
<p><b>Titolare:</b> Consiglio nazionale delle ricerche</p> <p><b>Compartecipanti:</b> no</p> <p><b>Possibilità di perseguire le finalità del lavoro mediante il trattamento di dati anonimi:</b> no</p> <p><b>Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati:</b> dati amministrativi registrati dal Cnr nella gestione delle operazioni contabili del personale e dell'attività di ricerca:</p> <p>- <u>Archivio del personale:</u> struttura organizzativa, personale dipendente, personale esterno impegnato in attività di ricerca;</p> <p>- <u>Sistema contabile:</u> entrate, uscite, classificazione ufficiale voci di bilancio;</p>	<p>- <u>Base di dati sui progetti di ricerca e risultati ottenuti:</u> articolazione scientifica di progetto, tipo di risultato scientifico</p> <p><b>Anni di riferimento dei dati:</b> dal 2006 con aggiornamento mensile per i dati sul personale, settimanale per i dati contabili, semestrale per i dati relativi all'attività di ricerca</p> <p><b>Motivo del ricorso all'uso di dati personali:</b> esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati</p>



**Allegato 3****Area:** Popolazione e società**Settore:** Famiglia e comportamenti socialiRilevazione: **IST-02155 - Multiscopo sulle famiglie: modulo europeo sulla vittimizzazione****Titolare:** Istituto nazionale di statistica - Istat**Compartecipanti:** EUROSTAT - Commissione Europea**Soggetti/uffici presso i quali vengono assunte le informazioni:** famiglie; individui**Obbligo di risposta per i soggetti privati, ad esclusione dei dati sensibili e/o giudiziari:** sì**Organi intermedi di rilevazione:** Società di rilevazione**Fonte dei dati:** raccolta diretta presso persone fisiche**Principali caratteri rilevati:** reati e vittime dei reati; dinamica dei reati; danno economico e fisico; comportamento di denuncia alle forze dell'ordine; caratteristiche autori fatti delittuosi; percezione di sicurezza; opinioni sul sistema giudiziario; rapporto con le forze dell'ordine.**Notizie generali****Incaricato del trattamento statistico:** Ufficio di statistica**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

- Esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura

**Natura dei dati sensibili e/o giudiziari trattati****Nella rilevazione sono trattati i seguenti dati sensibili e/o giudiziari:**

- Stato di salute

- Vita sessuale

- *Dati giudiziari***Modalità del trattamento statistico****I dati personali oggetto del trattamento statistico:** non sono raccolti, originariamente, per scopi diversi**Sono adottate:** le misure occorrenti per facilitare all'interessato l'accesso agli archivi statistici contenente i dati che lo riguardano, per chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione**I dati personali oggetto del trattamento statistico:** non sono resi anonimi dopo la raccolta (o dopo l'acquisizione da documenti o da archivi gestionali amministrativi)**La disponibilità di dati personali:** è necessaria per il trattamento statistico**I dati personali:** sono conservati per ulteriori trattamenti statistici in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato anche oltre il tempo necessario per il trattamento statistico di cui alla presente rilevazione -  
Motivi:

- esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura

**I dati identificativi dell'interessato:** sono custoditi separatamente dagli altri dati personali**Sono adottate:** le misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato**I risultati statistici della presente rilevazione:** sono diffusi in modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o indirettamente

**Area:** Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

**Settore:** Sanità

*Sistema informativo statistico: IST-02174 - Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro)*

Nel 2009 il trattamento non è stato effettuato; nel 2010 verranno trattati solo dati anonimi o aggregati

**Area:** Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

**Settore:** Sanità

*Sistema informativo statistico: IST-02175 - Sistema Informativo sulla disabilità*

Il sistema tratta solo dati anonimi o aggregati

**Area:** Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

**Settore:** Istruzione e formazione

Elaborazione: **ISF-00007 - Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo**

**Titolare:** Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol

**Compartecipanti:** *Regioni titolari delle rilevazioni; Ministero del lavoro e della p.s. - Dg Pof*

**Natura del processo elaborativo:** Trattamento di dati statistici derivanti da precedenti rilevazioni e/o elaborazioni statistiche

**Rilevazioni e/o elaborazioni da cui derivano i dati trattati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento dei dati:** *Indagini statistiche delle Regioni su corsi di formazione, percorsi integrati di orientamento, formazione, placement; sesso, età, titolo di studio, condizione occupazionale e professionale dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo, modalità e tempi della ricerca di lavoro, presenza o assenza di disabilità - 2007-2008, 2008-2009*

#### Notizie generali

**Incaricato del trattamento statistico:** Ufficio di statistica

**L'elaborazione utilizza dati personali:**

- Derivanti da precedenti trattamenti statistici

**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

- Esigenze di economicità, in quanto i dati personali sono già disponibili in documenti amministrativi e/o archivi/registri cartacei/informatizzati
- Definizione di disegni campionari e/o selezione delle unità presso cui effettuare la raccolta dei dati
- Esecuzione di indagini continue e longitudinali
- Esecuzione di indagini di controllo, di qualità e di copertura
- Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

#### Natura dei dati sensibili e/o giudiziari trattati

**Nella elaborazione sono trattati i seguenti dati sensibili e/o giudiziari:**

- Stato di salute

#### Modalità del trattamento statistico

**I dati personali oggetto del trattamento statistico:** non sono raccolti, originariamente, per scopi diversi

**Non sono adottate:** le misure occorrenti per facilitare all'interessato l'accesso agli archivi statistici contenenti dati che lo riguardano, per chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione - Motivi:

- la natura o lo stato del trattamento

**I dati personali oggetto del trattamento statistico:** sono resi anonimi dopo la raccolta (o dopo l'acquisizione da documenti o da archivi gestionali amministrativi)

**Sono adottate:** le misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato

**I risultati statistici della presente elaborazione:** sono diffusi in modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o indirettamente



**Area:** Mercato del lavoro

**Settore:** Mercato del lavoro

Sistema informativo statistico: **MIL-00028 - AMeRiCa - Anagrafe Milanese e Redditi Individuali con Archivi**

**Titolare:** Comune di Milano

**Contitolari:** no

**Compartecipanti:** Università degli Studi Milano - Bicocca; Agenzia delle Entrate - Inail - OML Provincia di Milano - Inps; DSSI Comune di Milano.

**Fonte dei dati, principali caratteri e anni di riferimento:**

- Inail - Posizione/ambito lavorativo: lavoro dipendente, somministrazione lavoro, lavoro parasubordinato, collaborazioni domestiche, iscrizioni CCLA - dal 2000 al 2005;
- Inail - Infortuni e malattie professionali: Eventi infortunistici, tempi e definizione degli eventi infortunistici, tipologia infortuni, indennità corrisposte - dal 2000 al 2005;
- Inail - Rendite: erogazioni di importi a favore di nuclei familiari o di singoli per infortuni o malattie professionali - dal 2000 al 2005;
- Inps - Casellario pensionati: tipo di pensione (infortuni, invalidità, inabilità, anzianità, vecchiaia); indennità e provvidenze corrisposte (assistenziale, di accompagnamento); importi delle pensioni - dal 2000 al 2003;
- Agenzia delle entrate - Archivio agenzia entrate: dati reddituali - dal 2000 al 2006;
- Provincia di Milano - Archivio CPI: avviamenti, trasformazioni, proroghe e cessazioni di rapporti di lavoro - dal 2000 al 2007;
- Comune di Milano - Anagrafe della Popolazione: informazioni anagrafiche individuali e familiari al 31 dicembre - dal 2000 al 2007.

#### Notizie generali

**Incaricato del trattamento statistico:** Ufficio di statistica

**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

- Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

#### Natura dei dati sensibili e/o giudiziari trattati

- Stato di salute

#### Modalità del trattamento statistico

**I dati personali oggetto del trattamento statistico:** sono raccolti, originariamente, per scopi diversi

**Non sono adottate:** le misure occorrenti per facilitare all'interessato l'accesso agli archivi statistici contenenti dati che lo riguardano, per chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione - Motivi:

- la natura o lo stato del trattamento

**I dati personali oggetto del trattamento statistico:** sono resi anonimi dopo la raccolta (o dopo l'acquisizione da documenti o da archivi gestionali amministrativi)

**Sono adottate:** le misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato

**I risultati statistici del presente sistema informativo:** sono diffusi in modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o indirettamente



## Allegato 4

Area: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali

Settore: Assistenza e previdenza

*Sistema informativo statistico IAI-00023 - Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione***Titolare:** Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni del lavoro**Contitolari:** no**Compartecipanti:** Ispes, Asl, Regioni**Fonte dei dati, principali caratteri utilizzati e anni di riferimento:**- LAI-00010 - *Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail: posizioni assicurative territoriali, settore di attività economica, numero di operai anno, settore tariffario* – 2007;- LAI-00011 - *Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail: sesso, età, tipo inabilità/malattia, parte del corpo lesionata, tipo di lesione, settore di attività economica* – 2007;- LAI-00012 - *Analisi dei casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail: sesso, età, tipo inabilità/malattia, settore di attività economica, territorio dove si è verificato l'evento* – 2008.**Tipologia di dati trattati:** dati elementari**Processo di trattamento dei dati:** Il sistema informativo comprende anche metadati**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:** costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi;**Notizie generali****Incaricato del trattamento statistico:** Ufficio di statistica**Motivo del ricorso all'uso di dati personali:**

- Costituzione di archivi di unità statistiche e di sistemi informativi

**Natura dei dati sensibili e/o giudiziari trattati**

- Stato di salute

**Modalità del trattamento statistico****I dati personali oggetto del trattamento statistico:** sono raccolti, originariamente, per scopi diversi**Non sono adottate:** le misure occorrenti per facilitare all'interessato l'accesso agli archivi statistici contenenti dati che lo riguardano, per chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione perché comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.**I dati personali oggetto del trattamento statistico:** sono resi anonimi dopo la raccolta (o dopo l'acquisizione da documenti o da archivi gestionali amministrativi)**Sono adottate:** le misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e al disciplinare tecnico ad esso allegato**I risultati statistici del presente sistema informativo:** sono diffusi in modo tale che gli interessati ai quali si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento non siano identificabili direttamente o indirettamente

10A09546



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 5 agosto 2010.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto-legge del 5 agosto 2010, in corso di pubblicazione;

Vista l'istanza in data 4 agosto 2010 con la quale la Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ha richiesto, a norma del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, adducendo lo stato di insolvenza e la sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del medesimo decreto-legge n. 347;

Esaminata la documentazione allegata alla sopraccitata istanza;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 347 del 2003 ai fini dell'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, atteso che Tirrenia di Navigazione S.p.A. occupa, alla data odierna, un numero di addetti pari a 1.646 unità, di cui 267 amministrativi e 1.379 naviganti;

Rilevata altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che Tirrenia di Navigazione S.p.A. presenta, alla data del 5 agosto 2010, un'esposizione debitoria pari a Euro 646.600.000,00.

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa, come illustrata e documentata nell'istanza medesima;

Ritenuto di nominare commissario il dott. Giancarlo D'Andrea, nato a Roma il 29 giugno 1942, in considerazione della sua specifica professionalità e della sua rispondenza ai requisiti richiesti anche al fine di compiere l'attività necessaria alla cessione di complessi aziendali prospettata dalla società istante;

Ritenuta altresì la necessità che il commissario straordinario compia tempestivamente gli atti necessari ed opportuni affinché Tirrenia di Navigazione S.p.A. assicuri, senza soluzione di continuità, il servizio pubblico di trasporto marittimo in adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo;

Decreta:

Art. 1.

La Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. è ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato, con decorrenza immediata, commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea, nato a Roma il 29 giugno 1942.

Al commissario straordinario è affidata la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A.

Con separato provvedimento si procede a determinare il compenso e le altre condizioni dell'incarico.


Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Roma, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347 del 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

10A09911



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

**Modifica del PDG 23 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Teramo, denominato «Camera di conciliazione ed arbitrato».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Visto il P.DG 23 febbraio 2010 d'iscrizione al n. 67 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Teramo, con sede legale in Teramo, via Savini n. 48/50, C.F. e P.IVA 00127790673, denominato "CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO";

Vista l'istanza del 16 aprile 2010 prot. m. dg DAG 29 aprile 2010 n. 60840.E con la quale il dott. DI CARLANTONIO Giustino, nato a Montorio al Vomano (Teramo) l'11 dicembre 1949, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Teramo, ha chiesto l'inserimento di una ulteriore unità nell'elenco dei conciliatori (in via esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. a) e b) del citato D.M. 222/2004 per il conciliatore:

dott. GIORDANO Domenico, nato a Reggio Calabria il 19 aprile 1968;

Dispone:

La modifica del P.DG 23 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Teramo, con sede legale in Teramo, via Savini n. 48/50, C.F. e P.IVA 00127790673, denominato "CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO", limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità (in via esclusiva): dott. GIORDANO Domenico, nato a Reggio Calabria il 19 aprile 1968.

Resta ferma l'iscrizione al n. 67 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del D.M. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 luglio 2010

*Il direttore generale:* SARAGNANO

10A09566

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, nona e decima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;





Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 marzo, 28 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020, di cui al decreto del 25 marzo 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 marzo 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 marzo 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2010.


Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione



e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 agosto 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2010, sarà scritturata dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

*p. Il direttore generale: CANNATA*

10A09542

DECRETO 27 luglio 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, quinta e sesta tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazio-

ni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 maggio e 24 giugno 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2%, con godimento 1° giugno 2010 e scadenza 1° giugno 2013, di cui al decreto del 26 maggio 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 26 maggio 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 maggio 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 maggio 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 62 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 agosto 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.


L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 maggio 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

*p. Il direttore generale* : CANNATA

10A09543



DECRETO 27 luglio 2010.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015, terza e quarta tranche.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 luglio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.955 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 2010, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15 dicembre 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I CCTeu sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.


Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato dello 0,80%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso Euribor a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters Euribor01, alle ore 11 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso Euribor a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,917%.



Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

#### Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei CCTeu sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

#### Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale europea.

#### Art. 5.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 15 dicembre 2010 e l'ultima il 15 dicembre 2015.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

#### Art. 6.

Il rimborso dei CCTeu verrà effettuato in unica soluzione il 15 dicembre 2015, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n.239 del 1996 e n.461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

#### Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sotto indicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art.13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art.16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;


*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n.58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

#### Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.



I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

#### Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

#### Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 luglio 2010, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

#### Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

#### Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei CCTeu verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

#### Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei CCTeu di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti CCTeu per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.


Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei CCTeu che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.



Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

#### Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei CCTeu di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei CCTeu di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

#### Art. 15.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 agosto 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 48 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

#### Art. 16.

Il 2 agosto 2010 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei CCTeu assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse lordo, dovuto allo Stato, per 48 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 4.1.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

#### Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

*p. Il direttore generale:* CANNATA

10A09544

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Arias Pineda Clara Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**


### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 17 febbraio 2004, con la quale la sig.ra Arias Pineda Clara Ines, nata ad Aguadas Caldas (Colombia) l'8 gennaio 1957, cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 27 ottobre 1983 dalla «Universidad de Antioquia» di Medellin (Colombia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;



Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 1° dicembre 2004 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 15 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Arias Pineda Clara Ines è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 27 ottobre 1983 dalla «Universidad de Antioquia» di Medellin (Colombia), alla sig.ra Arias Pineda Clara Ines, nata ad Aguadas Caldas (Colombia) l'8 gennaio 1957, cittadina colombiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Arias Pineda Clara Ines è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09555

DECRETO 14 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sara Rodriguez Terrazas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 4 marzo 2005, con la quale la sig.ra Sara Rodriguez Terrazas, nata a Città del Messico (Messico) il 23 settembre 1963, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Cirujana Dentista» rilasciato in data 28 maggio 1987 dalla «Universidad Nacional Autonoma de Mexico» (Messico), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea, in quanto più favorevoli;


Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione dell'11 luglio 2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 16 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Sara Rodriguez Terrazas è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;





Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Cirujana Dentista» rilasciato in data 28 maggio 1987 dalla «Universidad Nacional Autonoma de Mexico» (Messico) alla sig.ra Sara Rodriguez Terrazas, nata a Città del Messico (Messico) il 23 settembre 1963, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Sara Rodriguez Terrazas è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09556

DECRETO 14 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bilcu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bilcu Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatare si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2008 dalla sig.ra Bilcu Elena, nata a Bacau (Romania) il 27 dicembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra Bilcu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09562



DECRETO 16 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Iosif Roxana Gratiela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iosif Roxana Gratiela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Slobozia nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Slobozia nell'anno 1999, dalla sig.ra Iosif Roxana Gratiela, nata a Slobozia (Romania) il giorno 13 dicembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iosif Roxana Gratiela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09560

DECRETO 16 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Stan Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;


Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stan Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;



Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, dalla sig.ra Stan Gabriela, nata a Galati (Romania) il giorno 20 maggio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stan Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09561

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ewa Barbara Sielaszuk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ewa Barbara Sielaszuk nata a Olsztynie (Polonia) il giorno 9 settembre 1983, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Lekarz» rilasciato in data 9 luglio 2008 con il n. 25125 dalla Akademia Medyczna w Gdańsku - Polonia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Lekarz» rilasciato dalla Akademia Medyczna w Gdańsku - Polonia, in data 9 luglio 2008 con il n. 25125 alla sig.ra Ewa Barbara Sielaszuk, nata a Olsztynie (Polonia) il giorno 9 settembre 1983, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ewa Barbara Sielaszuk è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09553



DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Holzner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbara Holzner nata a Silandro (Bolzano) - Italia, il giorno 2 aprile 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 3 maggio 2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria, in data 3 maggio 2010 alla sig.ra Barbara Holzner, nata a Silandro (Bolzano) - Italia, il giorno 2 aprile 1983, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Barbara Holzner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09554

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Viktoria Szabolcs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;


Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viktoria Szabolcs nata a Kisvarda (Ungheria) il giorno 3 novembre 1984, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 dalla Università di Debrecen - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Orvosdoktori (Dr. Med.)» rilasciato dalla Università di Debrecen - Ungheria - in data 29 novembre 2009 con il n. 125-210/2009 alla sig.ra Viktoria Szabolcs, nata a Kisvarda (Ungheria) il giorno 3 novembre 1984, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Viktoria Szabolcs è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09557

DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Roxana Elena Vrabie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Roxana Elena Vrabie nata a Sighisoara (Romania) il giorno 22 maggio 1984, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor Medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 08/12/2009 con il n. 295 dalla Universitatea de Medicină și Farmacie din Targu Mures - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor Medic specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea de Medicină și Farmacie din Targu Mures - Romania - in data 8 dicembre 2009 con il n. 295 alla sig.ra Roxana Elena Vrabie, nata a Sighisoara (Romania) il giorno 22 maggio 1984, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Roxana Elena Vrabie è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09558



DECRETO 19 luglio 2010.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dorota Jolanta Mareczko, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE  
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 marzo 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dorota Jolanta Mareczko nata a Bychawa (Polonia) il giorno 12 giugno 1979, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Kierunku farmacja» rilasciato in data 1° settembre 2008 con il n. 6120/2008 dalla Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Kierunku farmacja» rilasciato dalla Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Polonia - in data 1° settembre 2008 con il n. 6120/2008 alla sig.ra Dorota Jolanta Mareczko, nata a Bychawa (Polonia) il giorno 12 giugno 1979, di cittadinanza polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Dorota Jolanta Mareczko è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A09559

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Eurofins Agri-search Italia S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;


Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visti i decreti di riconoscimento al centro «Agrisearch Italia S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa, 228 - 40134 Bologna, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 38265 e prot. n. 38265/A del 1° dicembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la nota protocollo n. 1485 del 21 gennaio 2009 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Agrisearch Italia S.r.l.» a «Eurofins Agrosience Services S.r.l.»;



Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 gennaio 2010 presso il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Agriseach Italia S.r.l.», con sede legale in via Andrea Costa, 228 - 40134 Bologna, riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con i decreti ministeriali prot. n. 38265 e prot. n. 38265/A del 1° dicembre 2004 e successive modificazioni, modifica la propria ragione sociale in «Eurofins Agroscience Services S.r.l.».

2. Il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», con sede legale in via Camaggio, 25/A - 70031 Andria (Bari), è riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «regolatori di crescita».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presentedecreto.



## Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 25-26 gennaio 2010.

2. Il centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

*Il direttore generale:* BLASI

10A09547

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il certificato di conformità al centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.», con sede legale in via Patroclo n. 21 - 20151 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3411 del 10 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 17-18 dicembre 2009 presso il centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

## Art. 1.

1. Il centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.», con sede legale in via Patroclo n. 21 - 20151 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);


incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- aree acquatiche;
- aree non agricole;
- colture arboree;
- colture erbacee;
- colture forestali;
- colture medicinali ed aromatiche;
- colture ornamentali;
- colture orticole;
- concia delle sementi;
- conservazione post-raccolta;
- diserbo;
- entomologia;
- microbiologia agraria;
- nematologia;
- patologia vegetale;
- zoologia agraria.





## Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

## Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 17-18 dicembre 2009.

2. Il centro «Dow AgroSciences Italia s.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

*Il direttore generale:* BLASI

10A09548

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «ARA s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al centro «ARA s.r.l.», con sede legale in via Madonna delle Lacrime, 70 - 95030 San Giovanni La Punta (Catania), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2334 del 30 gennaio 2008;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 14-15 gennaio 2010 presso il centro «ARA s.r.l.»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell'11 febbraio 2010;

Decreta:

## Art. 1.

1. Il centro «ARA s.r.l.», con sede legale in San Giovanni La Punta (Catania), via Madonna delle Lacrime n. 70, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);


osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);



prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- aree non agricole;
- colture arboree;
- colture erbacee;
- colture forestali;
- colture medicinali ed aromatiche;
- colture ornamentali;
- colture orticole;
- colture tropicali;
- concia sementi;
- conservazione post-raccolta;
- diserbo;
- entomologia;
- microbiologia agraria;
- nematologia;
- patologia vegetale;
- zoologia agraria.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «regolatori di crescita», mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività «aree acquatiche».

#### Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «ARA s.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

#### Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 14-15 gennaio 2010.

2. Il centro «ARA s.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

*Il direttore generale:* BLASI

10A09549

DECRETO 12 luglio 2010.

**Riconoscimento dell'idoneità al centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.**


IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;



Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il certificato di conformità al centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.», con sede legale in via San Sudario n. 13 - 12050 Castagnito (Cuneo), dell' idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 18206 dell' 11 ottobre 2007;

Visto l' esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell' entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 25-26 gennaio 2010 presso il centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.»;

Visto il parere favorevole del comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» dell' 11 febbraio 2010;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Il centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.», con sede legale in via San Sudario n. 13 - 12050 Castagnito (Cuneo), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all' allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all' allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all' allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all' allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all' allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all' allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall' applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all' allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all' allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l' uomo o per gli animali (di cui all' allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull' entità

dei residui (allegato III, punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

effetti sull' aspetto, l' odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (allegato III, punto 8.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all' allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all' allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all' allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell' entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;  
colture arboree;  
colture erbacee;  
colture forestali;  
colture medicinali ed aromatiche;  
colture ornamentali;  
colture orticole;  
concia delle sementi;  
conservazione post-raccolta;  
diserbo;  
entomologia;  
microbiologia agraria;  
nematologia;  
patologia vegetale;  
zoologia agraria;  
produzione sementi;  
vertebrati dannosi;  
fitoregolatori;  
enologia.


Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell' entità dei residui riguarda anche il settore di attività «Colture in vivaio».

#### Art. 2.

1. Il mantenimento dell' idoneità di cui all' articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell' apposita lista nazionale di cui all' art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l' indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell' istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.



## Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 25-26 gennaio 2010.

2. Il centro «Sagea Centro di Saggio s.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

*Il direttore generale:* BLASI

10A09550

DECRETO 21 luglio 2010.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Val Tidone».**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preminente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentate in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini e la indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Val Tidone», approvato con decreto Ministero risorse agricole del 18 novembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Val Tidone» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.


Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Val Tidone» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

*Il capo Dipartimento:* RASI CALDOGNO



**ANNESSO****DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "VAL TIDONE".****ARTICOLO 1**

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Riesling, Fortana, Marsanne e Muller Thurgau è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appreso indicati.

**ARTICOLO 2**

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 30%.

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specifica dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.

**ARTICOLO 3**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di : Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino e parte dei comuni di Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

Tale zone di produzione è delimitata dal seguente perimetro:

<< partendo dal paese di Borgonovo V. T. segue la strada provinciale Borgonovo – Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano Castel San Giovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo che



segue verso foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni – Ganaghello per località Perduta Ca’Pradello sino all’incrocio del rio Gambero che percorre verso la foce sino a località Ca’Loghetto, indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale che da Ca’Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca’Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria. Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni 59 II S.E. – Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1° N.E. – Edizione 5° I.G.M.I. – foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. – Edizione 5° I.G.M.I. – foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756 – 708, località Torrazza, Ca’dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca’Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco sino a Ca’Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all’altezza di Ca’Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoletto Km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca’Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l’Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bolè, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in località C. Carrè quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra a sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quota 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all’incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca’del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune tra Travo e Agazzano che si segue per Zucca d’Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca’dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca’del Dolce, Ca’Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola. La Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sono a quota 136, per strada a stretto transito per quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca’Vecchia, e per mulattiera Ca’Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca’Nuova sino a quota 99 dove si imbocca strada stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissimo tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino al bivio Osteria Nuova quota 114 e prosegue per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone, Bilegno, Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino in località Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. – Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine>>.

#### ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in cultura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica “Val Tidone”, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 17 (detta resa è comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Val Tidone” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:



“Val Tidone” bianco 9,5 % vol;  
“Val Tidone” Barbera 10% vol;  
“Val Tidone” Fortana 9,5% vol;  
“Val Tidone” Muller Thurgau 10% vol;  
“Val Tidone” rosso 10% vol;  
“Val Tidone” Marsanne 10% vol;  
“Val Tidone” Riesling 9,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

#### ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica “Val Tidone” di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

#### ARTICOLO 6

I vini ad indicazione geografica tipica “Val Tidone” all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:


“Val Tidone” bianco 10 % vol;  
“Val Tidone” Barbera 10,5% vol;  
“Val Tidone” Fortana 10% vol;  
“Val Tidone” Muller Thurgau 10,5% vol;  
“Val Tidone” rosso 10,5% vol;  
“Val Tidone” Marsanne 10,5% vol;  
“Val Tidone” Riesling 10% vol.

#### ARTICOLO 7

Alla indicazione geografica tipica “Val Tidone” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica “Val Tidone” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato in zona di produzione. L'indicazione geografica tipica “Val Tidone” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più tipologie di cui al presente disciplinare.



## ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VAL TIDONE BIANCO	C080	X	888	1	X	X	E	0	X
VAL TIDONE BIANCO FRIZZANTE	C080	X	888	1	X	X	F	0	X
VAL TIDONE ROSSO	C080	X	999	2	X	X	E	0	X
VAL TIDONE ROSSO FRIZZANTE	C080	X	999	2	X	X	F	0	X
VAL TIDONE BARBERA	C080	X	019	2	X	X	E	0	X
VAL TIDONE BARBERA FRIZZANTE	C080	X	019	2	X	X	F	0	X
VAL TIDONE FORTANA	C080	X	084	2	X	X	E	0	X
VAL TIDONE FORTANA FRIZZANTE	C080	X	084	2	X	X	F	0	X
VAL TIDONE MARSANNE	C080	X	319	1	X	X	E	0	X
VAL TIDONE MARSANNE FRIZZANTE	C080	X	319	1	X	X	F	0	X
VAL TIDONE MULLER THURGAU	C080	X	158	1	X	X	E	0	X
VAL TIDONE MULLER THURGAU FRIZZANTE	C080	X	158	1	X	X	F	0	X
VAL TIDONE RIESLING	C080	X	210	1	X	X	E	0	X
VAL TIDONE RIESLING FRIZZANTE	C080	X	210	1	X	X	F	0	X
<b>Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti</b>									
VAL TIDONE BONARDA	C080	X	035	2	X	X	E	0	X
VAL TIDONE BONARDA FRIZZANTE	C080	X	035	2	X	X	F	0	X

10A09551





DECRETO 21 luglio 2010.

**Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre di Veleja».**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 5 agosto 1997, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini e la indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre di Veleja», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 5 agosto 1997, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.


Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

*Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO*



**ANNESSO****DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI "TERRE DI VELEJA".****ARTICOLO 1**

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni bianco o rosso o rosato, o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Bervedino, Fortana, Marsanne, Moscato e Trebbiano è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

**ARTICOLO 2**

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;  
rossi, anche nella tipologia frizzante;  
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:  
- Malvasia bianca di Candia aromatica e Trebbiano Romagnolo per almeno il 60%.  
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%.

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera e Bonarda per almeno il 70%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Barbera e Fortana per almeno il 60%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa e a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad massimo del 40%.

La indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione di uno o due dei



vitigni di cui all'art. 1, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" con la specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Il vino ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" moscato può essere prodotto anche nella tipologia passito.

Per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", tipologia frizzante e spumante, è vietata la gassificazione artificiale.

### ARTICOLO 3

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" di cui all'art. 2 rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Castell'Arquato, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Carpaneto P.no, S. Giorgio P.no, Vigolzone, Gropparello, Ponte dell'Olio, Rivergaro, Bettola, Coli, Bobbio e parte del territorio amministrativo dei comuni di Alseno, Gazzola, Travo, Piozzano e Pecorara.

Tale zona di produzione è delimitata dal seguente perimetro:

partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza dell'incrocio del ponte della S.S. n. 9 Via Emilia con il torrente Stirone in comune di Alseno, si identifica in senso orario con il confine provinciale e con il torrente fino ad incontrare il confine comunale di Vernasca. Si identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza con quella di Pavia a quota 1.000, a nord di Cima delle Scalette. Segue il confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m. in località Pian del Poggio indi abbandonando il confine provinciale per la mulattiera quote 756 - 708, località Torrazza, Ca' dei Follini quota 510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta, Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca' Aie di Sotto segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoletto Km 10 con la strada permettente il passaggio di un solo convoglio indi al Km 9, Km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca' Pozzo. Di seguito sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano; C. Saliceto, Casa Casoni, e con la strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e per poi risalire C. Morone, C. Bolè, C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E. sempre sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, con la deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago, e indi per strada a stretto transito sino in località C. Carrè quota 446 dove per breve tratto si segue il confine comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera che conduce a Boschi quota 567 indi sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto transito a scendere, sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quote 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla fra le località Pradello e Ca' del Bulla, quindi da Costa del Bulla per la mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine comunale fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccolo, Palazzina, Torrazzo Comolli indi per quota 285 e in prossimità di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni per scendere per breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re. Da Campo dei



Re con strada a stretto transito sino a Monte Raschio, Ca' dei Boschi, Boccine di Sopra e con strada che permette il passaggio di un solo convoglio: Ca' del Dolce, Ca' Marona.

Da Ca' Marona, verso est, lungo la strada per quota 135, Scuole, quota 132, C. Polara e Castello di Rivalta a quota 131 fino ad incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di Rivergaro. Segue il confine di Rivergaro e si identifica con il confine comunale di Vigolzone, di San Giorgio Piacentino, di Carpaneto Piacentino, di Castell'Arquato fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. Si identifica con esso verso nord-est fino ad incontrare la S.S. n. 9 dell'Emilia, segue la S.S. verso est fino al confine del territorio amministrativo della provincia di Piacenza da dove si è partiti.

#### ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art.2, devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16 (detta resa è comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996).

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

"Terre di Veleja" Bianco	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Rosso	10,5% vol.
"Terre di Veleja" Rosato	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Berverdino	9,5% vol.
"Terre di Veleja" Trebbiano	9,5% vol.
"Terre di Veleja" Marsanne	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Moscato	9,5% vol.
"Terre di Veleja" Fortana	9,5% vol.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5%.

#### ARTICOLO 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica "Terre di Veleja" di cui all'art. 1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.

E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino ad eccezione del "TERRE DI VELEJA" Moscato passito che non deve essere superiore al 60%.

#### ARTICOLO 6

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA", all'atto dell'immissione al



consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Terre di Veleja" Bianco	10,5% vol.
"Terre di Veleja" Rosso	11,0% vol.
"Terre di Veleja" Rosato	10,5% vol.
"Terre di Veleja" Berverdino	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Moscato	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Moscato passito	15,0% vol.
"Terre di Veleja" Fortana	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Trebbiano	10,0% vol.
"Terre di Veleja" Marsanne	10,5%vol.

Il vino " TERRE DI VELEJA" Moscato passito deve avere un contenuto in zucchero minimo di 30 g/l.

#### ARTICOLO 7

Alla indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Tutti i vini ad indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" tipologia frizzante possono essere chiusi con il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.


Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "TERRE DI VELEJA" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.



## ALLEGATO A

	Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TERRE DI VELEJA BIANCO	C136	X	888	1	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA BIANCO FRIZZANTE	C136	X	888	1	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA ROSSO	C136	X	999	2	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA ROSSO FRIZZANTE	C136	X	999	2	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA ROSATO	C136	X	999	3	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA ROSATO FRIZZANTE	C136	X	999	3	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA BERVEDINO	C136	X	024	1	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA BERVEDINO FRIZZANTE	C136	X	024	1	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA FORTANA	C136	X	084	2	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA FORTANA FRIZZANTE	C136	X	084	2	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA MARSANNE	C136	X	319	1	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA MARSANNE FRIZZANTE	C136	X	319	1	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA MOSCATO	C136	X	MOS	1	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA MOSCATO FRIZZANTE	C136	X	MOS	1	X	X	F	0	X	
TERRE DI VELEJA MOSCATO PASSITO	C136	X	MOS	1	D	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA TREBBIANO	C136	X	TRE	1	X	X	E	0	X	
TERRE DI VELEJA TREBBIANO FRIZZANTE	C136	X	TRE	1	X	X	F	0	X	

10A09552



DECRETO 23 luglio 2010.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo».**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO  
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d), della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 525;


Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Certiprodot, società di certificazione prodotti alimentari, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 luglio 2004 sopra citato;



Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo»,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 22 luglio 2004 e già confermato con decreto 23 luglio 2007, al Consorzio di tutela della DOP Quartirolo Lombardo con sede in Brescia, via Rodi n. 5, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Quartirolo Lombardo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 22 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

*Il Capo dipartimento:* RASI CALDOGNO

10A09410

DECRETO 23 luglio 2010.

**Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006.**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL  
CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e

quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Chianti Classico";

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 27 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.185 del 10 agosto 2007, con il quale la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze è stata autorizzata ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta "Chianti Classico";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 luglio 2007, data di emanazione del decreto in precedenza citato;


Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, dal Consorzio Olio DOP Chianti Classico con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Chianti Classico" "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, in sostituzione della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze";

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Chianti Classico" ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta "Chianti Classico";





Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 14 luglio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2446/2000 della Commissione del 6 novembre 2000.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Chianti Classico", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'Organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Chianti Classico", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 27 luglio 2010.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo CSQA Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.


L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Chianti Classico" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Firenze dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" la documentazione inerente il controllo svolto sulla denominazione di origine protetta "Chianti Classico" fino alla data del 27 luglio 2010.



## Art. 9.

L'organismo autorizzato CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

*Il direttore generale:* LA TORRE

10A09583

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2010.

**Autorizzazione all'Istituto «CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica» di Roma ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania un corso di specializzazione in psicoterapia.**

### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti

richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale l'istituto «CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Catania - via Etnea, 688 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa nella seduta del 16 aprile 2010 ;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

### Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «CIPA - Centro Italiano di Psicologia Analitica» di Roma, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania - via Etnea, 688, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.


2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

*Il Capo del dipartimento:* MASIA

10A09411



DECRETO 19 luglio 2010.

**Autorizzazione all'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Cagliari a Selargius.**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE  
E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi

di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 3 aprile 2003 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi iscrivibili nella sede periferica di Venezia;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di diniego all'attivazione della sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 24 settembre 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Cagliari da via Tiziano, 72 a Selargius (Cagliari) - via Don Bosco, 14 - piano terra;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «IFREP - Scuola superiore in psicologia clinica» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Cagliari da via Tiziano, 72 a Selargius (Cagliari) - via Don Bosco, 14 - piano terra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

*Il Capo del dipartimento:* MASIA

10A09412



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 gennaio 2010.

**Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): itinerario Ragusa – Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 «di Chiaramonte» e della SS 194 «Ragusana» dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (CUP F12C03000000001). Approvazione progetto preliminare. (Deliberazione n. 3/2010).**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 11 autorizza il limite d'impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per la realizzazione del raddoppio della Strada Statale n. 514 tra Ragusa e Catania;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che, all'articolo 11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);


VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), e s.m.i. e visti, in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi", e specificatamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – nord Europa", alla voce "Sistema stradale e autostradale" – l'intervento "Ragusa – Catania";

VISTA la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;



VISTA la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 79 (G.U. n. 197/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare "Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della SS 194 Ragusana dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114", subordinando l'efficacia alla delibera stessa alla stipula di Atto integrativo con la Regione Siciliana che includesse esplicitamente l'opera nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e detta Regione, sottoscritta il 14 ottobre 2003, e rinviando la decisione sull'assegnazione di contributi a valere sulle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche alla fase di esame del progetto definitivo, anche in relazione alle risultanze del piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (G.U. n. 207/2005) – all'allegato 1 conferma l'intervento denominato "Ragusa-Catania";

VISTO il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'Intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'Intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'Intesa stessa non si perfezioni;

VISTA la delibera 20 luglio 2007 n. 51 (G.U. n. 252/2007), con la quale sono state apportate alla delibera n. 79/2006 le seguenti integrazioni:

- citazione del parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali nella "presa d'atto" della delibera;
- indicazione di ulteriore raccomandazione in apposito allegato che va ad integrare quello della delibera n. 79/2006, già contenente le prescrizioni e raccomandazioni cui è subordinata l'approvazione del progetto preliminare;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010-2013 che, nella tabella 14 relativa alla manovra triennale 2009-2011, inserisce l'intervento "Itinerario Ragusa-Catania" tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

VISTA la nota 16 dicembre 2009, n. 51157 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stato trasmesso il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto;

VISTA la nota 14 dicembre 2009, n. 50646, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, dell'intervento denominato Itinerario Ragusa – Catania: Ammodernamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 – progetto preliminare;



VISTA la successiva nota 15 dicembre 2009, n. 5521, con la quale il Ministero sopra citato ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria relativa all'opera in esame, proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del relativo progetto preliminare;

VISTA la nota 15 dicembre 2009, n. 11866, con la quale la Regione Siciliana conferma le disponibilità finanziarie per l'intervento in esame a valere sul Programma attuativo regionale FAS 2007-2013, allegato 2, punto 2.1.a, pari a 180.538.000 euro, e si impegna a rendere altresì disponibile l'ulteriore importo di 37.173.631 euro, a carico delle disponibilità finanziarie rivenienti dai fondi FAS 2000-2006, ovvero di altre fonti finanziarie rientranti nelle disponibilità del bilancio regionale;

CONSIDERATO che il 29 ottobre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di riprogrammazione dell' Accordo di Programma Quadro per il trasporto stradale, nel quale l'ANAS si impegna a mettere a disposizione per l'intervento in esame una quota pari a 100 milioni di euro dei 213,3 milioni di euro già programmati per un unico intervento nell'Atto integrativo del 30 novembre 2007;

CONSIDERATO che l'intervento sopra indicato è inserito nel 1° Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro sottoscritto in data 4 ottobre 2007;

SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

## PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

- sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

- che il progetto preliminare del collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana" con la S.S. 114 prevede nella realizzazione di una infrastruttura stradale di tipo B, cioè di strada extraurbana principale a due carreggiate, ciascuna delle quali costituita da due corsie di 3,75 metri, affiancate sulla destra da una banchina pavimentata di 1,75 metri e sulla sinistra da una banchina pavimentata di 0,50 metri;
- che il tracciato si sviluppa per complessivi 68 Km per la massima parte in adeguamento/affiancamento delle attuali S.S. 514 e S.S. 194, iniziando dallo svincolo con la S.S. 115 nel territorio di Ragusa e termina in corrispondenza dello svincolo con la futura autostrada Catania-Siracusa nel Comune di Augusta collegando i più limitrofi centri abitati di Francofone e Lentini, nonché i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Licodia Eubea, Vizzini, Carlentini e Ragusa;
- che tra le opere principali sono compresi 19 viadotti per carreggiata, 8 gallerie naturali e 11 svincoli a livelli sfalsati;
- che con il citato Atto aggiuntivo 4 ottobre 2007 si è provveduto all'inserimento nell'Intesa Generale Quadro di varie opere della Regione Siciliana e, in particolare, dell'adeguamento a quattro corsie della SS 514 "di Chiaramonte" e della SS. 194 "Ragusana", che costituiscono l'itinerario stradale Ragusa-Catania, e si è inoltre previsto che l'ANAS si sarebbe impegnata "a verificare, di concerto con la Regione Siciliana, la fattibilità del nuovo collegamento, con sezione stradale a quattro corsie, mediante cofinanziamento da parte di soggetto privato, con conseguente tariffazione dell'itinerario;
- che in data 4 luglio 2007 l'ANAS, in qualità di soggetto aggiudicatore, ha reso noto che risulta inserita nel proprio quadro programmatico la realizzazione dell'intervento in esame mediante ricorso alla finanza di progetto, ai sensi degli artt. 152 e seguenti e dell'art. 175 del decreto legislativo n. 163/2006, e che in seguito



all'istruttoria delle proposte pervenute, il Consiglio di Amministrazione di ANAS, in data 23 aprile 2008, ha dichiarato il pubblico interesse della proposta pervenuta dall'ATI Silec S.p.A. – Egis Projects S.p.A. – Tecnis S.p.A. – Maltauro Consorzio Stabile;

- che con nota 16 febbraio 2009 prot. n. CDG-0022938-P l'ANAS ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto preliminare del promotore e l'integrazione dello Studio di impatto ambientale dell'intervento ai fini dell'approvazione della proposta del promotore unitamente al progetto preliminare e ha inoltre provveduto alla trasmissione del progetto preliminare agli altri Ministeri competenti e alla Regione Siciliana, dandone altresì avviso pubblico sui quotidiani "Sole 24 ore" e "La Sicilia" in data 20 febbraio 2009;
- che con nota in data 28 maggio 2009 prot. CDG-0080713-P, l'ANAS ha inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le integrazioni al progetto preliminare richieste dal suddetto Ministero – Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS con nota prot. CTVA-2009-1591 del 29 aprile 2009;
- che il progetto del promotore, del quale è stato dichiarato il pubblico interesse, differisce dal progetto preliminare approvato da questo Comitato con delibera n. 79/2006, in quanto ha ottemperato alle prescrizioni recepibili in sede di progettazione preliminare contenute nella delibera stessa e ha elaborato alcune variazioni necessarie ai fini del pedaggiamento della strada;
- che le variazioni apportate comportano – tra l'altro – la riduzione in numero e dimensione della consistenza delle opere d'arte principali (viadotti e gallerie) rispetto al precedente progetto preliminare di cui alla delibera n. 79/2006;
- che l'Unità tecnica finanza di progetto con il parere citato nelle premesse ha ritenuto che il piano economico finanziario appare in equilibrio e risulta essere coerente con i criteri e le indicazioni stabiliti dalla delibera di questo Comitato n. 39/2007 e pertanto non sussistono rilievi da evidenziare;
- che con parere 25 giugno 2009 n. 302 – trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota 31 luglio 2009 prot. n. GAB-2009-0017992 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dall'ANAS per il progetto preliminare del promotore e ha fatto, altresì, presente che le restanti prescrizioni allegata alla delibera CIPE n. 79/2006 sono tuttora da ottemperare;
- che con nota 28 luglio 2009, prot. n. DG/PAAC/34.19.04/10032/2009, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti parere favorevole in ordine alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dall'ANAS per il progetto in esame;
- che con nota 6 agosto 2009, prot. n. 3323, la Regione Siciliana ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Intesa della Regione sulla localizzazione dell'opera;
- che, con nota 22 settembre 2009, prot. CDG-0133314-P, l'ANAS ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro finanziario riepilogativo del progetto e ha evidenziato come, per quanto attiene il quadro prescrittivo delle delibere n. 79/2006 e n. 51/2007, la raccomandazione di cui alla lettera a) dell'allegato alla delibera 51/2007 non sia stata recepita nel progetto preliminare del promotore, e conseguentemente neanche nel piano economico finanziario, poiché l'avviso indicativo per la selezione del promotore è stato pubblicato in data antecedente alla delibera n. 51/2007, sottolineando comunque che il progetto del promotore risulta compatibile con il progetto della bretella per il nuovo aeroporto di Comiso;



- che in data 11 dicembre 2009, con nota prot. n. 69535, la Provincia di Ragusa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che il progetto preliminare del collegamento SS 514 – aeroporto di Comiso – variante SS 115, previsto dal Piano territoriale provinciale della Provincia di Ragusa è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, con provvedimento n. 49989 in data 3 agosto 2009 dalla Conferenza Regionale dei Servizi di cui all'art. 7bis, comma 21, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e che il progetto definitivo è attualmente in corso di redazione;
- che, con nota n. 11866 del 15 dicembre 2009, la Regione Siciliana ha confermato la disponibilità finanziaria rinveniente dai fondi FAS;

- sotto l'aspetto attuativo:

- che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento è ANAS S.p.A.;
- che la realizzazione dell'opera in esame avverrà mediante affidamento in concessione;
- che lo schema di convenzione allegato alla proposta è stato predisposto ai sensi dell'art. 2 commi 82 e 83 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.;
- che il tempo complessivo di esecuzione dei lavori è stimato in 53 mesi;
- che il CUP del progetto è F12C03000000001;

- sotto l'aspetto finanziario:

- che il costo complessivo dell'intervento, quantificato con delibera n. 79/2006 in 1.268.583.842,33 euro, risulta ora ridotto a 815.374.594,29 euro, ad effetto del nuovo progetto elaborato anche alla luce delle prescrizioni previste nella delibera n. 79/2006;
- che il quadro economico risulta sinteticamente così modificato:

	<b>Importi</b> (milioni di euro)	
	<b>Progetto delibera n. 79/2006</b>	<b>Progetto delibera in esame</b>
Importo lavori	940,433	693,298
Somme a disposizione	328,151	132,077
<b>TOTALE</b>	<b>1.268,584</b>	<b>815,375</b>

- che il nuovo quadro economico, in particolare, è quantificato al netto dell'IVA e indica l'importo dei lavori al netto del ribasso;
- che in data 11 dicembre 2009, con nota prot. CDG-0182119-P, l'ANAS ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che in data 29 ottobre 2009 è stato sottoscritto il "Protocollo di riprogrammazione" con il quale è stata modificata la fonte di finanziamento dell'importo di euro 100.000.000 destinata all'intervento ai sensi della delibera n. 79/2006, che ora non grava più sui fondi ex delibera n. 3/2006 bensì su fondi ANAS;
- che la realizzazione dell'opera è prevista mediante parziale ricorso alla finanza di progetto e il capitale privato destinato all'infrastruttura risulta pari a 448.455.845,00 euro;





- che l'integrazione della copertura finanziaria è assicurata da un contributo pubblico complessivo di 366.918.750,00 euro, di cui: 49.207.119,00 a valere sui fondi di cui all'art. 11 della legge 144/1999, come stabilito dalla delibera n. 79/2006; 100.000.000,00 euro a valere sui fondi ANAS, così come destinati dall'Accordo di Programma Quadro – Protocollo di riprogrammazione sottoscritto tra Governo e Regione Siciliana in data 29 ottobre 2009; 217.711.631,00 euro complessivi a valere su fondi della Regione Siciliana, di cui alla citata nota del 15 dicembre 2009;
- che pertanto la copertura complessiva del costo dell'intervento è la seguente:

<b>Tipologia risorse</b>	<b>Importi (euro)</b>
Capitale finanziario (promotore finanziario)	448.455.845,00
ANAS S.p.A.(art.11 L. 144/1999)	49.207.119,00
ANAS S.p.A.(fondi ANAS)	100.000.000,00
Regione Siciliana (PAR FAS 2007-2013)	217.711.631,00
<b>TOTALE</b>	<b>815.374.595,00</b>

## D E L I B E R A

1. *Approvazione progetto preliminare*
  - 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare dell'opera "Itinerario Ragusa-Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della SS 194 Ragusana". Detta approvazione vale anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate.
  - 1.2 Ai sensi del citato articolo 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di euro 815.374.595 pari al costo complessivo dell'opera, come specificato nella succitata "presa d'atto", costituisce il "limite di spesa" del progetto preliminare dell'intervento.
  - 1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1<sup>a</sup> parte dell'allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.
  - 1.4 Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2<sup>a</sup> parte del citato allegato. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
2. *Proposta del promotore*
  - 2.1 Ai sensi dell'art. 175, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 è valutata favorevolmente la proposta del promotore relativa all' "Itinerario Ragusa-Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 di Chiaramonte e della SS 194 Ragusana".



- 2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere a sottoporre lo schema di convenzione allegato alla proposta di cui al punto 2.1 al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) per il parere di competenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera ai fini della definitiva approvazione del Comitato.
3. *Clausole finali*
- 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.
- 3.2 Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase e provvederà inoltre a documentare la sussistenza delle risorse messe a disposizione dal soggetto aggiudicatore,
- 3.3 Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
- 3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui alla presente delibera e in adesione a quanto richiesto con la nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza citata in premessa, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
- 3.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 22 gennaio 2010

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Il Segretario del CIPE:* MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 33



PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001):  
ITINERARIO RAGUSA – CATANIA:  
AMMODERNAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA SS 514 “DI CHIARAMONTE”  
E DELLA SS 194 “RAGUSANA” DALLO SVINCOLO CON LA SS 115  
ALLO SVINCOLO CON LA SS 114 (CUP F12C0300000001).  
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

**ALLEGATO**

**PARTE I – PRESCRIZIONI**  
**PARTE II - RACCOMANDAZIONI**

**PARTE I**  
**PRESCRIZIONI**


1. Destinare non meno del 4% dell'importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale, nel dare applicazione a quanto previsto dalle prescrizioni CIPE delle precedenti Delibere n. 79/2006 e n. 51/2007, da recepire nel progetto definitivo, sotto riportate ai punti da 2 a 32, nonché alle ulteriori prescrizioni appresso riportate.
2. Sviluppare ulteriormente nel progetto definitivo gli interventi di mitigazione, secondo le indicazioni presenti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, in coerenza con gli ambiti di interesse naturalistico-paesaggistico, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Dovranno essere esplicitate le relazioni e i rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente al momento dell'emissione del progetto definitivo, in particolare per quel che riguarda gli strumenti di programmazione attualmente in via d'emanazione.
3. Inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.
4. Anticipare nel programma definitivo dei lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.
5. Aggiornare la ricognizione dei siti di cava e discarica disponibili, dettagliando l'effettiva disponibilità dei materiali nei siti di cava proposti.
6. Nel progetto definitivo, dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo con riferimento alle ulteriori analisi ante operam; per lo smaltimento di quelli in esubero, definire il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo; individuare le modalità di conservazione della coltre vegetale ove previsto il riutilizzo.
7. Dettagliare qualitativamente e quantitativamente i materiali derivanti dalla demolizione dei tratti di strada esistente dismessi, ed indicarne le modalità di smaltimento, nonché le modalità di rinaturalizzazione dei siti.
8. Relativamente alla fase di cantiere:
  - prevedere il ripristino integrale delle aree utilizzate come aree di cantiere in accordo con gli Enti locali;
  - approfondire l'analisi degli impatti, specificatamente per le componenti acustiche e vibrazionali;



- definire in dettaglio la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale;
  - predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di questa attività in termini di:
    - percorsi impegnati;
    - tipo di mezzi e caratterizzazione delle emissioni in atmosfera;
    - volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito; percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;
    - percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate con particolare riferimento all'abitato di Francofonte, per il quale si richiede una variante alternativa e/o il dettaglio degli interventi di mitigazione;
    - messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili;
    - prevedere in dettaglio gli interventi di riorganizzazione fondiaria, di ricomposizione della maglia viaria minore e podereale.
9. Prevedere, relativamente alle interferenze derivanti dalla realizzazione di consolidamenti spondali, in corrispondenza degli attraversamenti, la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione da attuare attraverso il ripristino ambientale dei luoghi e il raccordo con la vegetazione esistente.
10. Per la salvaguardia dei pozzi e degli acquiferi destinati al consumo umano, e relative zone di rispetto ai sensi del DLgs. n. 152/99:
- aggiornare il censimento dei pozzi pubblici e privati esistenti, specificandone la destinazione d'uso;
  - verificare eventuali interferenze del tracciato con le zone di salvaguardia dei pozzi;
  - in aggiunta alle già previste vasche di prima pioggia, ove necessario prevedere accorgimenti progettuali riguardanti l'impermeabilizzazione delle pavimentazioni stradali e il sistema di raccolta e allontanamento delle acque di piattaforma in modo da assicurare il convogliamento delle acque di dilavamento fuori dalle aree di salvaguardia dei pozzi.
11. Dettagliare, per le acque di piattaforma, il dimensionamento e la localizzazione delle opere di raccolta e canalizzazione, dei manufatti di separazione e trattamento e del sistema di trincee e pozzi disperdenti per il recapito finale, nonché le modalità di gestione dei sistemi di trattamento stessi, anche in relazione al verificarsi di condizioni accidentali di sversamento di inquinanti.
12. Approfondire attraverso indagini geognostiche e idrogeologiche, prove di laboratorio e prove in sito estese alle zone più problematiche del tracciato, lo stato di conoscenza delle caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni, con particolare attenzione:
- alle zone in condizioni di dissesto idrogeologico;
  - ai tratti in galleria artificiale, onde dettagliare le soluzioni tecniche adottate.
13. Verificare mediante studi e indagini di dettaglio, che la realizzazione di gallerie artificiali e di scavi in trincea non interferisca con il regime delle falde acquifere (modifiche della circolazione idrica sotterranea), prevedendo eventualmente opportuni accorgimenti che garantiscano nel tempo la continuità della falda.



14. Prevedere per la fase di realizzazione dei ponti e laddove siano interessate falde acquifere, che:
  - le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle, dei diaframmi per le gallerie artificiali, non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;
  - l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.
15. Approfondire lo studio della componente faunistica, così da poter assicurare la corretta progettazione di corridoi protetti di attraversamento della fauna in numero, forma e dimensioni adeguati.
16. Definire l'effettiva consistenza e tipologia ante-operam del patrimonio avifaunistico presente nelle aree protette e il programma di monitoraggio dello stesso previsto durante la fase di cantiere e gli interventi di mitigazione e compensazione implementabili.
17. Approfondire l'analisi delle vibrazioni generate dal traffico stradale atteso sulla futura opera, mediante esame e valutazione puntuale in corrispondenza dei punti di criticità. Tale analisi andrà condotta prendendo come riferimento la generazione e propagazione delle vibrazioni in relazione alla conformazione geologica del sottosuolo, alle caratteristiche degli edifici, alla velocità di transito ed al tipo di pavimentazione utilizzato nella realizzazione dell'opera, prevedendo gli interventi di mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614.
18. Fornire un numero adeguato di fotosimulazioni con le simulazioni ante e post operam riferite alle opere d'arte principali ed ai punti di vista più significativi.
19. Fornire, al fine delle verifiche di cui all'art. 185, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, le tavole dettagliate nelle quali vengano indicate ed evidenziate le opere, le particolarità progettuali, le misure mitigatrici e compensative con le quali sono state ottemperate le prescrizioni espresse nel parere CIPE, accompagnate da una relazione descrittiva specifica.
20. Redigere il Progetto di Monitoraggio Ambientale, il cui costo deve essere inserito nel Quadro economico, redatto secondo le Linee Guida della Commissione Speciale VIA; l'ambito da monitorare sarà esteso non solo all'area interessata direttamente dal progetto, ma anche alle aree adiacenti interessate dai corridoi ecologici e dalle aste fluviali.
21. Redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.
22. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
23. Presentare alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa un progetto riguardante la tratta tra progressive 1100 (sez. 23) e 1500 (sez. 31) per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 163/2006, ed effettuare comunque tutti gli accertamenti archeologici necessari sull'intero percorso di progetto.
24. Dovrà indicarsi la trasformazione delle aree residue inutilizzate attraverso la loro rinaturalizzazione; nei tratti scoscesi con la piantumazione di essenze tipiche come fico d'india, etc., o il loro riutilizzo come piazzole di sosta e/o belvedere.
25. Dovrà essere indicato il programma di inerbimento dei versanti e delle nuove scarpate con essenze tipiche locali.



26. Limitare l'impiego dei muri di sostegno o di controscarpa dove strettamente necessari e ove possibile realizzare scarpate naturali con gabbionate ricoperte di terreno e rinverdite, terre armate o opere di ingegneria naturalistica.
27. Configurare la nuova arteria come una vera e propria "infrastruttura verde", con l'annessione ove possibile di spazi demaniali e con il recupero delle aree libere e residuali presenti lungo il tracciato e/o comunque di pertinenza dell'infrastruttura e la loro interconnessione attraverso elementi puntuali, areali e fasce alberate. Queste aree, fatte salve le distanze minime libere prescritte per la sicurezza, dovranno essere trattate come zone a riforestazione continua in cui dovrà essere impiantata la vegetazione appartenente a quella potenziale, e quindi originaria, riscontrabile nei relitti di boscaglia ancora esistente e che vengono in parte intercettati dalla nuova infrastruttura. Le essenze da impiantare, quindi, dovranno appartenere alla fascia dell'Oleo-Ceration e dei Quercion Ilicis compresa naturalmente tutta la varietà di arbusti, siepi e cespugli della macchia mediterranea, e a seconda delle condizioni pedologiche e microclimatiche delle varie zone e secondo regole morfologiche di tipo naturalistico e non geometrico.
28. Recuperare gli esemplari arborei di pregio presenti sul tracciato (ulivi, mandorli etc.) tramite appositi macchinari escavatori e sollevatori e reimpiantarli previa apposita progettazione del paesaggio, negli appositi spazi di cui al punto 27.
29. Salvaguardare nelle aree agrumetate ricadenti all'interno degli spazi di pertinenza dell'infrastruttura la qualità paesistica esistente garantendo la sopravvivenza dell'impianto con la previsione di necessari sistemi di irrigazione e manutenzione; in alternativa dovrà prevedersi l'impianto di nuova vegetazione tra un sesto e l'altro in modo da sostituire gradualmente l'agrumeto con la copertura arborea originaria dei luoghi.
30. Dovranno essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica. Dovrà essere redatto per i punti precedenti apposito schema progettuale da sottoporre alle valutazioni preventive della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa.
31. Tutte le attività di escavazione del sottosuolo interessanti i comuni di Vizzini e Licodia Eubea dovranno eseguirsi sotto l'alta sorveglianza dell'Area soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, che potrà disporre ogni tipo di iniziativa per la salvaguardia e la tutela di beni archeologici che eventualmente venissero alla luce.
32. Coordinare la progettazione definitiva con la Provincia di Ragusa, tenendo conto di quanto alla nota prot. 0018035 del 2.4.2009 nonché delle ulteriori eventuali interferenze tecnico-ambientali derivanti dalla realizzazione dei collegamenti stradali all'aeroporto di Comiso.
33. Il progetto definitivo, previo uno studio approfondito delle valenze e delle componenti del paesaggio interferito, dovrà essere realizzato sulla base di criteri omogenei ed unitari, centrati sulla qualificazione e riqualificazione del paesaggio, sul recupero e potenziamento della rete ecologica, adottando le tecniche di ingegneria naturalistica.
34. Definire caso per caso gli attuali tassi di erosione ed i valori incrementali prevedibili in ragione del restringimento delle sezioni di deflusso, per i numerosi corsi d'acqua in attraversamento che risultano soggetti a fenomeni attivi di erosione concentrata di fondo alveo e/o di sponda. Ciò al fine di poter verificare la compatibilità delle scelte progettuali adottate con i fenomeni naturali di approfondimento e migrazione degli alvei e, in sede di progettazione definitiva, determinare le quote di fondazione delle pile dei viadotti.
35. Prevedere la protezione dei piedi dei rilevati o dei viadotti rispetto al rischio di erosione a seguito di esondazioni, attraverso adeguati provvedimenti di protezione.



36. Al km 7, a parità di tracciato, studiare una soluzione in rilevato piuttosto che con viadotto (L = 120 m, inserito fra le "opere d'arte minori" negli elaborati), per un miglior inserimento paesaggistico.
37. Poco prima dei km 8, ferma restando la galleria in direzione Catania di lunghezza L 530,90 m ("G.N. 01" negli elaborati), studiare un'alternativa alla breve galleria parietale a valle (L = 187,87 m) attraverso un lieve scostamento di tracciato e una realizzazione in trincea con gradonata inerbita a mezza costa.
38. Tener conto del valore paesaggistico e naturalistico della vallata in cui si inserisce il "Viadotto 03" (codice negli elaborati, con L = 320 m) fra i km 9 e 10, p.es. con realizzazione più sottile in acciaio.
39. Al km 24, con un lieve scostamento di tracciato, studiare l'eliminazione delle gallerie attraverso il prolungamento del "Viadotto 06" ora previsto con L = 380 m.
40. Spostare il cantiere fra il km 30 e il km 31 entro lo Svincolo di Grammichele, sul lato carreggiata Sud.
41. Studiare in dettaglio la dinamica futura dei movimenti franosi localizzati attorno ai km 50 e 51.
42. Contestualmente alla presentazione del progetto definitivo, fornire ulteriori elementi sul calcolo dei fattori di emissione medi in atmosfera, sul parco veicolare e sulle simulazioni modellistiche, riportando le tavole di simulazione, sulla base dei dati statistici a quel momento più aggiornati.
43. Per quanto riguarda la fase di cantiere, integrare lo studio sulla componente "atmosfera" con la stima dell'impatto sull'inquinamento legato alla viabilità alternativa, sulla base di un piano dettagliato di cantierizzazione.
44. Approfondire, anche attraverso adeguate e dettagliate indagini, in coordinamento con l'Autorità regionale con competenze di Bacino, il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e idrauliche in rapporto alla pericolosità e al rischio, tenendo conto che l'implementazione progettuale dovrà adeguarsi alle risultanze dei suddetti approfondimenti. Verificare, attraverso la stessa Autorità regionale, l'eventuale necessità, per gli attraversamenti sui corsi d'acqua a carattere torrentizio non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali, di assumere una portata di progetto con tempo di ritorno superiore a 200 anni, adeguando eventualmente le verifiche idrauliche e la progettazione delle opere.
45. Verificare, in coordinamento con la stessa Autorità regionale con competenze di Bacino, l'adeguatezza del tempo di ritorno ventennale individuato per le acque di piattaforma, accertando comunque, anche attraverso rilievi di campagna, l'effettiva idoneità agli scarichi idrici dei recettori prescelti, individuando altresì interventi efficaci atti ad evitare possibili interferenze con i processi geomorfologici in atto, tra cui i fenomeni di creep presenti in aree prossime alle aste fluviali interessate dagli scarichi idrici medesimi.
46. Adottare idonei interventi di mitigazione, secondo principi di ingegneria naturalistica, atti a salvaguardare lo stato dei luoghi e a rinaturalizzare e recuperare la funzionalità, laddove necessario, delle aste fluviali di basso ordine gerarchico sede di scarico delle acque di piattaforma, nonché dei corsi d'acqua oggetto di interventi di consolidamento spondale eventualmente necessari per la fondazione delle opere di attraversamento in progetto.
47. In relazione alla scelta progettuale di attraversare in rilevato la prevalenza dei numerosi fossi interferiti dallo sviluppo del tracciato, con tombamento dei medesimi, verificare caso per caso, in sede di progettazione definitiva, la realizzabilità di attraversamenti in viadotto, da preferirsi allo sviluppo in rilevato, ottimizzando peraltro, attraverso studi di dettaglio, la compatibilità idraulica di tutte le opere di attraversamento dei corsi d'acqua.



48. In sede di progettazione definitiva si provveda ad individuare spazi idonei per la localizzazione, all'interno dei siti di cantiere, delle aree impermeabilizzate comprensive di sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento di liquidi, adibite alla movimentazione e/o allo stoccaggio di idrocarburi e miscele cementizie o similari, da prevedersi contro gli sversamenti accidentali, aree opportunamente dimensionate in funzione delle attività e delle movimentazioni previste. E' comunque da escludere la presenza di detti spazi nelle aree golenali.
49. Sia disposto un piano di cantierizzazione e di fasi realizzative dettagliato comprendente fra l'altro:
  - mappature acustiche "ante operam più fase di cantiere", per il tratto complessivo dell'opera, con l'ubicazione sul tracciato dei cantieri di base ed ausiliari, nonché la presenza di eventuali ricettori nelle immediate vicinanze;
  - documentazione relativa all'eventuale percorso dei mezzi pesanti nell'esercizio dei trasporti materiali, che generalmente transitano durante la fase di cantiere, e quindi sull'incremento di traffico veicolare che potrebbe incidere anche su eventuali ricettori presenti in zone acustiche diverse da quella del cantiere stesso, definendo per ogni ricettore il livello diurno/notturno e lo scostamento rispetto al limite ammissibile, ivi incluse le eventuali mitigazioni (tipologia e consistenza delle barriere, nonché l'individuazione dei ricettori da schermare).
50. Per la componente "rumore" siano programmate campagne di monitoraggio acustico in corso d'opera (fase di cantiere), sui ricettori più prossimi alla viabilità interessata dalla movimentazione dei mezzi di cantiere, nonché alle attività connesse allo stesso. Si considerino altresì, fino alla progettazione definitiva, gli eventuali aggiornamenti su tutti gli strumenti attuativi derivanti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m.i..
51. Sia redatto anche un "Piano di manutenzione delle opere a verde", integrando i provvedimenti sulla componente "paesaggio" di cui a tutte le precedenti prescrizioni.
52. Le aree di sosta e di servizio dovranno costituire degli episodi di rilevante qualità architettonico-paesaggistico-ambientale, con particolare riferimento a soluzioni di architettura ecosostenibile e all'adozione di soluzioni a risparmio energetico e con l'impiego di energie rinnovabili.
53. Anche i sistemi d'illuminazione e di segnaletica da prevedersi a norma di legge, devono adottare soluzioni a risparmio energetico e prevedere l'impiego di energie rinnovabili.
54. Nello studiare in via definitiva la ricucitura puntuale della maglia della viabilità locale, sia data evidenza dello studio atto a minimizzare l'occupazione di suolo e l'impatto sul paesaggio.
55. Nello studiare in via definitiva l'inserimento dei viadotti e delle barriere antirumore, sia data evidenza dei criteri architettonici adottati per il migliore inserimento paesaggistico.
56. Redigere studi di dettaglio sulle conseguenze degli scavi in gallerie relativamente agli effetti sulle falde intercettate.
57. Sulla base dei dati risultanti dalla progettazione definitiva, anche in base alle modifiche di soluzioni derivanti dalle precedenti prescrizioni, dare evidenza delle modalità di impiego dello smarino in conformità alle Normative vigenti e agli strumenti di pianificazione, in particolare per quel che riguarda il riutilizzo dei materiali estratti.





58. Tutte le movimentazioni di terra dovranno essere eseguite sotto l'Alta Sorveglianza della Soprintendenza competente che potrà disporre ogni tipo di iniziativa per la salvaguardia e tutela dei beni archeologici che eventualmente venissero alla luce.
59. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle zone di maggiore criticità archeologica in provincia di Catania elencate di seguito:

### **Carreggiata Catania-Ragusa**

#### **Comune di Vizzini**

Tratta 851-846: approssimativamente dal km. 42,500 al km. 42,250: sbancamento;

Tratta 841-835: dal km. 42,046 al km. 41,756: Viadotto (V18) e sottopassaggio n. 9 (km 41,717);

Tratta 832-819: approssimativamente dal km. 41,750 al km. 40,900: sbancamento;

Tratta 814: approssimativamente al km. 40,650: sbancamento;

Tratta 813-810: approssimativamente dal km. 40,600 al km. 40,450: sbancamento;

Tratta 810: Km. 40,463: Tombino;

Tratta 804-791: dal km. 40,159 al km. 39,551: Galleria (G 18);

Tratta 786-780: approssimativamente dal km. 39,250 al km 38,950: sbancamento e sottopassaggio n. 8 (km 38,990);

Tratta 765-755: dal km. 38,185 al km. 37,845: Galleria (G17);

Tratta 732-725: approssimativamente dal km. 36,550 al km. 36,200: Svincolo per Vizzini (n. 7);

Tratta 722-718: approssimativamente dal km. 36,500 al km. 35,850: sbancamento;

Tratta 710-707: approssimativamente dal km. 35,450 al km. 35,300: sbancamento;

Tratta 704: Km. 35,180: Tombino 18;

Tratta 702-691: dal km. 35,021 al km. 34,575: Galleria(G);

Tratta 687-683: dal km. 34,322 al km. 34,152: Viadotto (16);

Tratta 683-682: dal km. 34,134: sottopassaggio n. 7;

Tratta 681-677: approssimativamente dal km. 34,000 al km. 33,800: sbancamento;

Tratta 677-669: dal km. 33,830 al km. 33,450: Viadotto (V15);

Tratta 665-657: approssimativamente dal km. 33,200 al km. 32,800: sbancamento e Galleria artificiale (G 15);

Tratta 653-647: approssimativamente dal km. 32,600 al km. 32,300: sbancamento e Galleria artificiale (G 14);

Tratta 649: Km. 32,440: Tombino 17;

Tratta 646-637: dal km. 32,253 al km. 31,878: Galleria(G 13);

Tratta 636-634: approssimativamente dal km. 31,750 al km. 31,650: sbancamento;

Tratta 634-618a: dal km. 31,670 al km. 30,870: Viadotto (V14);

#### **Comune di Licodia Eubea**

Tratta 618a-613: approssimativamente dal km. 30,880 al km. 30,600: sbancamento;

Tratta 609a-606a: dal km. 30,486 al km. 30,276: Viadotto (V13);


Tratta 605-601: approssimativamente dal km. 30,200 al km. 30,000: Svincolo n. 6 Grammichele;

Tratta 594: km. 29,650: sbancamento;

Tratta 594-585: dal km. 29,537 al km. 29,285: Galleria (G12);

Tratta 585-583: dal km. 29,192 al km. 29,152: Viadotto (V2);

Tratta 582-574a: dal km. 29,023 al km. 28,694: Galleria (G11);



Tratta 574-570a. dal km. 28,637 al km. 28,517: Viadotto (V11);  
Tratta 569-563: dal km. 29,023 al km. 28,694: sbancamento e Galleria (G 10);  
Tratta 557-556: approssimativamente dal km. 27,800 al km. 27,750: sbancamento;  
Tratta 555-552: approssimativamente dal km. 27,700 al km. 27,550: sbancamento;  
Tratta 552-544: approssimativamente dal km. 27,550 al km. 27,150: sbancamento;  
Tratta 542a-532a: dal km. 27,058 al km. 26,558: Viadotto (V10);  
Tratta 530-519: dal km. 26,334 al km. 25,910: Galleria (G9);  
Tratta 519-513: approssimativamente dal km. 25,900 al km. 25,600: sbancamento;  
Tratta 515: Km. 25,695: Tombino 16;  
Tratta 513: Km. 25,590: Tombino 15;  
Tratta 510-505: approssimativamente dal km. 25,450 al km. 25,200: sbancamento;  
Tratta 505-498a: dal km. 25,174 al km. 24,914: Viadotto (V9);  
Tratta 496: Km. 24,744: Tombino;  
Tratta 491a-483: dal km. 24,519 al km. 24,139: Viadotto (V8);  
Tratta 483-471: dal km. 24,024 al km. 23,540: Galleria (G8);  
Tratta 471: Km. 23,521: Tombino;  
Tratta 466: Km. 23,260: Tombino 14;  
Tratta 465: Km. 23,208: Tombino;  
Tratta 465-464: approssimativamente dal km. 23,200 al km. 23,150: sbancamento;  
Tratta 463-460: approssimativamente dal km. 23,100 al km. 22,950: sbancamento;  
Tratta 459: Km. 22,914: Tombino;  
Tratta 459-455: approssimativamente dal km. 22,900 al km. 22,700: sbancamento;  
Tratta 442-435: approssimativamente dal km. 22,050 al km. 21,700: sbancamento;  
Tratta 442: Km. 22,045: Tombino 13;  
Tratta 435: Km. 21,710: Tombino 12;  
Tratta 432-428: approssimativamente dal km. 21,550 al km. 21,350: Svincolo n. 5 Licodia Eubea;  
Tratta 425: Km. 21,210: Tombino;  
Tratta 416a-412a: dal km. 20,750 al km. 20,550: Viadotto (V7);  
Tratta 412-405: approssimativamente dal km. 20,550 al km. 20,200: sbancamento;  
Tratta 411: Km. 20,480: Tombino;  
Tratta 405: Km. 20,217: Tombino;  
Tratta 388-375: dal km. 19,253 al km. 18,778: Galleria (G6);  
Tratta 373: Km. 18,560: Tombino 11.

### **Carreggiata Ragusa-Catania**

#### **Comune di Vizzini**


Tratta 851-846: approssimativamente dal km. 42,500 al km. 42,250: sbancamento;  
Tratta 841-835: dal km. 42,006 al km. 41,756: Viadotto (V18) e sottopassaggio n. o, (km 41,711);  
Tratta 832-819: approssimativamente dal km. 41,750 al km. 40,900: sbancamento;  
Tratta 814: approssimativamente al km. 40,650: sbancamento;  
Tratta 813-810: approssimativamente dal km. 40,600 al km. 40,450: sbancamento;  
Tratta 810: Km. 40,463: Tombino;




Tratta 808-805: dal km. 40,332 al km. 40,21: Viadotto (V17);  
Tratta 804-791: dal Km. 40,100 al km. 39,563: Galleria (G18);  
Tratta 786-780: approssimativamente dal km. 39,250 al km. 38,950 sbancamento e sottopassaggio n. 8 (km. 38,975);  
Tratta 765-755: dal km. 38,107 al km 37,826: Galleria (G17);  
Tratta 732-725: approssimativamente dal km. 36,550 al km. 36,200: Svincolo per Vizzini (n. 7);  
Tratta 722-718: approssimativamente dal km. 36,500 al km. 35,850: sbancamento;  
Tratta 710-707: approssimativamente dal km. 35,450 al km 35,300: sbancamento;  
Tratta 704: Km. 35,150: Tombino 18;  
Tratta 702-691: dal km. 34,979 al km. 34,575: Galleria (G16);  
Tratta 687-683: dal km. 34,287 al km. 34,117: Viadotto (V16);  
Tratta 683-682: dal km. 34,134: sottopassaggio n. 7;  
Tratta 681-677: approssimativamente dal km. 34,000 al km. 33,800: sbancamento;  
Tratta 677-669: dal km. 33,800 al km. 33,420: Viadotto (V15);  
Tratta 665-657: approssimativamente dal km. 33,200 al km. 32,800: sbancamento  
Tratta 653-647: approssimativamente dal km. 32,600 al km. 32,300: sbancamento  
Tratta 649: Km. 32,410: Tombino 17  
Tratta 646-637: dal km. 32,191 al km 31,847: Galleria (G13);  
Tratta 636-634: approssimativamente dal km. 31,750 al km. 31,650: sbancamento;  
Tratta 634-618a: dal km. 31,620 al km. 30,880: Viadotto (V14);

#### **Comune di Licodia Eubea**

Tratta 618a-613: approssimativamente dal km. 30,880 al km. 30,600: sbancamento;  
Tratta 609a-606a: dal km. 30,449 al km. 30,279: Viadotto (V13);  
Tratta 605-601: approssimativamente dal km. 30,200 al km. 30,000: Svincolo n. 6 Grammichele;  
Tratta 594: km. 29,650: sbancamento;  
Tratta 594-585: dal km. 29,537 al km. 29,318. Galleria (G 12);  
Tratta 585-583: dal km. 29,207 al km 29,117: Viadotto (V12);  
Tratta 582-574a: dal km. 29,564 al km. 28,685: Galleria (G11);  
Tratta 574-570a: dal km. 28,663 al km 28,463: Viadotto (V11);  
Tratta 569-563: dal km. 28,400 al km. 28,267: sbancamento e Galleria artificiale (G10);  
Tratta 557-556: approssimativamente dal km 27,800 al km. 27,750: sbancamento;  
Tratta 555-552: approssimativamente dal km 27,700 al km. 27,550: sbancamento;  
Tratta 552-544: approssimativamente dal km. 27,550 al km. 27,150: sbancamento;  
Tratta 542a-532a: dal km. 27,070 al km. 26,570: Viadotto (V10);  
Tratta 530-519: dal km. 26,360 al km. 25,996: Galleria (G9);  
Tratta 519-513: approssimativamente dal km. 25,900 al km. 25,600: sbancamento;  
Tratta 515: Km. 25,680: Tombino 16;  
Tratta 513: Km. 25,590: Tombino 15;  
Tratta 510-505: approssimativamente dal km. 25,450 al km. 25,200: sbancamento;  
Tratta 505-498a: dal km. 25,204 al km. 24,884: Viadotto (V9);  
Tratta 496: Km. 24,744: Tombino;  
Tratta 491a-483: dal km. 24,517 al km. 24,137: Viadotto (V8);



- Tratta 483-471: dal km. 24,000 al km. 23,564: Galleria (G8);  
Tratta 471: km. 23,521: Tombino;  
Tratta 466: km. 23,250: Tombino 14;  
Tratta 465: km. 23,208: Tombino;  
Tratta 465-464: approssimativamente dal km. 23,200 al km. 23,150: sbancamento;  
Tratta 463-460: approssimativamente dal km. 23,100 al km. 22,950: sbancamento;  
Tratta 459: km. 22,914: Tombino;  
Tratta 459-455: approssimativamente dal km. 22,900 al km. 22,700: sbancamento;  
Tratta 442-435: approssimativamente dal km. 22,050 al km. 21,700: sbancamento;  
Tratta 442: km. 22,040: Tombino 13;  
Tratta 435: km. 21,700: Tombino 12;  
Tratta 432-428: approssimativamente dal km. 21,550 al km. 21,350: Svincolo n. 5 Licodia Eubea;  
Tratta 425: km. 21,210: Tombino;  
Tratta 416° - 412a: dal km. 20,765 al km. 20,565: Viadotto (V7);  
Tratta 412-405: approssimativamente dal km. 20,550 al km. 20,200: sbancamento;  
Tratta 411: km. 20,480: Tombino; Tratta 405: km. 20,217: Tombino;  
Tratta 404-391: dal km. 20,150 al km. 19,600: Galleria artificiale (G7);  
Tratta 388-375: dal km. 19,263 al km. 18,792: Galleria (G6);  
Tratta 373: km. 18,590: Tombino 11.
60. In località Castiglione. svincolo n. 1, SS115 - progressiva nn. 21-31, il tracciato non dovrà prevaricare ulteriormente ad ovest l'attuale percorso al fine di evitare ogni interferenza con l'area delle necropoli greco-arcaiche (VI sec. A.C.) di Castiglione, prevedendo in ogni caso uno scavo archeologico preventivo nell'area che coincide con la zona tutelata;
61. Preliminarmente alla elaborazione del progetto definitivo dovranno essere effettuate le indagini archeologiche nei tre siti di interesse archeologico "Margi", "Tenutella -Ranne" e "C. da Carrubbazza - Bottigliere - Riceputo" concordate con il Servizio Archeologico di Lentini ed Aree Archeologiche di Leontinoi e Megera;
62. Le attività di scavo dovranno avvenire, a mano, sotto stretta e diretta sorveglianza del personale della Soprintendenza competente, a carico del proponente, prevedendo la presenza sul cantiere di uno o più archeologi ed effettuate da ditta specializzata ed autorizzata ad effettuare scavi archeologici;
63. Dovranno essere presi i contatti con le Soprintendenze competenti con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavori al fine di predisporre tempi e modalità degli accertamenti il cui esito potrà condizionare le previsioni progettuali;
64. Le essenze arboree esistenti ricadenti lungo il tracciato verranno impiegate negli stessi luoghi, utilizzate negli svincoli o per le aree di sosta; pertanto dovranno essere spiantate, imballate, trasportate e reimpiantate, le eventuali eccedenze ricollocate su un'area di proprietà del Demanio Regionale;
65. Si dovrà porre la massima cura nelle predette operazioni sia per quanto riguarda i tempi dell'espianto, che dovranno essere esclusivamente limitati ai mesi di novembre, dicembre gennaio e febbraio, che alle necessarie cure colturali con opportuni accorgimenti affinché tutte le piante non risentano dei traumi del trasferimento e possano attecchire con successo nel sito prescelto, restando confermato che le fallanze dovranno essere reintegrate con essenze della medesima specie ed età; in ogni caso le operazioni di espianto e reimpianto dovranno essere condotte sotto l'alta sorveglianza e alla presenza di un tecnico della Soprintendenza;



66. Dovrà essere previsto il recupero delle acque piovane, previo trattamento e filtrazione anche attraverso la creazione di stagni o laghetti di tipo naturalistico;
67. Ove possibile con il rispetto dei valori prescritti, andranno limitate le barriere fonoassorbenti a favore di barriere vegetali;
68. Dovranno essere recuperati i tratti stradali dismessi, soprattutto in corrispondenza delle curve rese più ampie e scorrevoli, attraverso processi di rinverdimento ovvero di riutilizzo per il transito locale; in quest'ipotesi i tracciati dismessi dovranno avere una loro razionale connessione alla viabilità esistente o di progetto. Diversamente dovrà esserne prevista la riduzione in pristino;
69. L'assetto vegetazionale per la scelta delle specie piantumate e per l'intensità e modalità di piantumazione non si dovrà comunque connotare quale semplice 'bordura' ma dovrà essere progettata in maniera da creare dissolvenze e continuità con macchie o zone caratterizzate da presenze intensive di tipo vegetazionale, evitando in tal modo di enfatizzare l'effetto intrusivo delle opere;
70. A fine lavori dovranno essere recuperate tutte aree e i percorsi di cantiere, che comunque dovranno impegnare il territorio in misura più ridotta possibile, prevedendo nella fase di progettazione definitiva se tale recupero consisterà nel ripristino dei luoghi o nella creazione di altri valori paesaggistici, come potrebbe avvenire nel recepimento della prescrizione n. 65 del presente elenco;
71. Dovrà essere prestata particolare attenzione nella realizzazione di tutte le opere di ingegneria pervenendo ad una progettazione di qualità architettonica;
72. Dovranno essere redatti, unitamente al progetto definitivo, appositi elaborati grafici e descrittivi relativi agli interventi di mitigazione e di compensazione paesaggistica, da realizzare lungo il tracciato; finalizzati all'ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'opera, in relazione alle valenze naturalistiche dei siti attraversati, adottando i criteri progettuali espressi nelle prescrizioni di cui sopra.

## PARTE II RACCOMANDAZIONI

- a. Preferire per i tratti in trincea una soluzione che preveda l'inserimento tra i massi di sacche di terreno vegetale che ospitino idonea alberatura di alto fusto di tipo storicizzato o comunque ormai metabolizzato all'interno del paesaggio in modo da ricercare gli effetti di un paesaggio che controbilanci con saldo ambientale positivo l'intervento antropico.
- b. Dovrà essere minimizzato l'impatto delle opere di attraversamento fluviale, attraverso l'adozione di tutte le strategie che ne riducano gli ingombri e ne mimetizzino la presenza, attraverso, per esempio, la profilatura della livelletta con andamento a "corda molle", evitando la realizzazione di piloni all'interno dell'alveo, prevedendo colorazioni e forme architettoniche che contribuiscano ad inserire meglio l'opera nel contesto paesaggistico tutelato, in particolare nel tratto di attraversamento della valle del Fiume San Leonardo.

10A09585



**AGENZIA DEL TERRITORIO**

DISPOSIZIONE 20 luglio 2010.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.**

IL DIRETTORE REGIONALE

DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agazia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2051 del 28 giugno 2010 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 25 giugno 2010;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalla organizzazione sindacale CGIL, per il 25 giugno 2010, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 8642 del 2 luglio 2010;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 25 giugno 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 luglio 2010

*Il direttore regionale: ORSINI*



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Annullamento di alcuni biglietti smarriti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

#### LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"


<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
1743584	000	014
1786703	000	014
1786704	000	014
1790237	000	014
1795477	000	014
1795478	000	014
1795600	000	014

#### LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
2647804	000	029
2648863	000	029
2671642	000	029
2671643	000	029
2685990	000	029

#### LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
542621	000	029
542622	000	029
543405	000	029
543407	000	029
610626	000	029
610627	000	029
697006	000	029
717846	000	029
717847	000	029
744801	000	029
744802	000	029
753658	000	029



LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
“MEGAMILIARDARIO”

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
1708798	000	029
1753672	000	029
1827764	000	029
1828002	000	029
1828354	000	029
1828845	000	029
1880890	000	029
1880891	000	029
2610571	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
“COLPO VINCENTE”

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
7330172	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
“MILIARDARIO”

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
6401161	000	059
6401162	000	059
6691886	000	059
6691888	000	059
6691934	000	059
6789249	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
“TURISTA PER SEMPRE”

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
2921134	000	059
2921135	000	059
2981854	000	059
2991276	000	059
3160505	000	059
3160524	000	059
3183647	000	059
3194505	000	059
3254085	000	059
3254086	000	059
3289272	000	059
3289305	000	059





LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
"PRENDI TUTTO"

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
5299760	000	059
5330775	000	059
5363985	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
"AFFARI TUOI"


<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
2475176	000	099
2492484	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
"MILIONI DI MILIONI"

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
579982	000	059
579983	000	059
579984	000	059
579985	000	059
579986	000	059
579987	000	059
579988	000	059
579989	000	059
579990	000	059
579991	000	059
579992	000	059
579993	000	059
579994	000	059
579995	000	059
579996	000	059
579997	000	059
579998	000	059
579999	000	059
580000	000	059
1936947	000	059
1936949	000	059
2190126	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
"STELLA STELLINA"

<b>blocchetto</b> <b>numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
407935	000	099



LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“DADO MATTO”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
1132258	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“BOWLING”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
299566	000	149


LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“BATTI IL BANCO”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
3809548	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“SETTE E MEZZO”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
6101466	000	299
6185398	000	299

10A09728



**Avviso relativo al furto di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea**

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA**

**"IL TESORO DEL FARAONE"**

<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
2780112	000	029
2790579	000	029

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA**

**"MEGAMILIARDARIO"**

<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
2227219	000	029
2227220	000	029
2227221	000	029
2227222	000	029
2231448	000	029
2261171	000	029
2261182	000	029

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA**

**"MILIARDARIO"**

<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
7673829	000	059
7673830	000	059
7673831	000	059
7735636	000	059
7735637	000	059
7735638	000	059
7735639	000	059
7735640	000	059
7737212	000	059
7737291	000	059
7737292	000	059
7737322	000	059
7737323	000	059
7737324	000	059

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA**

**"TURISTA PER SEMPRE"**

<b>blocchetto numero</b>	<b>biglietti</b>	
	<b>dal</b>	<b>al</b>
3934940	000	059
3934941	000	059
3934942	000	059
3934943	000	059
3941716	000	059
3941717	000	059
3941718	000	059



LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“FORZA AZZURRI”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
153090	000	099
251904	000	099
251908	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“AFFARI TUOI”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
2540488	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“SBANCA TUTTO”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
920246	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“NUOVO FAI SCOPA”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
1305080	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“LA FORTUNA GIRA”


<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
2172453	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“PORTAFORTUNA”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
1604804	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE Istantanea  
“SETTE E MEZZO”

<b>blocchetto</b>	<b>biglietti</b>	
<b>numero</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>
120635	000	299



## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### **Autorizzazione alla società ENVIRCOM s.r.l. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14351-1, EN 13241-1 ed EN 13659:2004.**

Con Decreto Ministeriale del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 7 luglio 2010

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della società ENVIRCOM s.r.l., con sede legale in via Pianciaticchi, 92, 50127 Firenze (FI), di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alle norme europee EN 14351-1, EN 13241-1 ed EN 13659:2004;

Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

La società ENVIRCOM s.r.l., con sede legale in via Pianciaticchi, 92, 50127 Firenze (FI), è autorizzata a svolgere attività di Organismo di certificazione dei prodotti da costruzione sotto riportati con i relativi sistemi di attestazione abilitati:

a) EN 14351-1:2006 - finestre e porte - norme di prodotto, caratteristiche prestazionali -parte 1. Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. Sistema di attestazione 3.

b) EN 13241-1:2003 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1 : prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo. Sistema di attestazione 3.

e) EN 13659:2004 - Chiusure oscuranti - requisiti prestazionali compresa la sicurezza. Sistema di attestazione 4.

L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

10A09563

### **Estensione di autorizzazione della società IMQ S.p.A. a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 14800:2007 quale Organismo, di certificazione, ispezione e prova.**

Con Decreto Ministeriale del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 7 luglio 2010

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2008, di autorizzazione alla società IMQ S.p.A. a svolgere attività di certificazione delle prove di tipo iniziale per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 14800:2007;

Vista la richiesta della società IMQ S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43, 20138 Milano, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione di cui alla norma europea EN 14800:2007 anche in qualità di Organismo di certificazione e di ispezione;

Considerato che la richiesta concerne anche i requisiti di cui all'art. 9, punto 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e che il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione generale per la protezione e la sicurezza tecnica, si è pronunciato favorevolmente con provvedimento del 11 marzo 2010;

La società IMQ S.p.A., con sede in via Quintiliano, 43, 20138 Milano, è autorizzata a svolgere attività di Organismo di certificazione dei prodotti da costruzione sotto riportati insieme ai relativi sistemi di attestazione abilitati:

a) EN 14800:2007 - Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi. Sistema di attestazione 1 e 3


L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

10A09564

### **Abilitazione a rilasciare la certificazione delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi all'organismo CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici.**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 2010 e pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>), è stata conferita alla CONSAP S.p.A., Concessionaria servizi assicurativi pubblici, l'abilitazione a rilasciare la certificazione delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, prevista all'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione fatta a Londra il 23 marzo 2001.

10A09565



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI****Disciplinare della denominazione «ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 202 del 24 luglio 2010, a norma dell'art. 18, paragrafo 2, del Reg. CE n. 1898/2006 della commissione, recante modalità di applicazione del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, il disciplinare di produzione presentato dalla Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale - Repubblica Ceca, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Birra - «Českobudějovické Pivo».

Copia del predetto disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**10A09414**ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-182) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 0 0 8 0 6 \*

**€ 1,00**

